

## TORNATA DEL 16 MARZO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Convalidamento di due elezioni* — *Eccitamento del deputato Cadolini circa la consegna dei verbali, e risposta del presidente del Consiglio Minghetti.* — *Seguito della discussione del disegno di legge per il conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria* — *Risposte del ministro per le finanze Minghetti agli appunti fatti ieri dal deputato Saracco sull'articolo 7 concernente i vari titoli d'imposta fondiaria da abolirsi* — *Osservazioni dei deputati Morandini, Fiorenzi e Sanguinetti* — *Repliche del deputato Saracco, e quindi del ministro* — *Il relatore Allievi sostiene pure l'integrità della tabella delle imposte da sopprimersi, annessa a quell'articolo* — *Emendamento aggiuntivo del deputato Ricci Vincenzo alla tabella, sostenuto dai deputati Sanguinetti, Saracco e Depretis, oppugnato dal ministro, e rigettato* — *Istanza del deputato Castagnola per la presentazione di un disegno di legge sulla classificazione dei porti, e assenso del ministro* — *Emendamento aggiuntivo del deputato Zanardelli combattuto dal regio commissario Rabbini e dal relatore, e sostenuto da deputato Broglio* — *L'emendamento è respinto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

9799. Il Consiglio comunale di Albano, circondario di Matera, fa istanza perchè la strada rotabile per la valle di Agri sia dichiarata nazionale.

9800. Il contabile Giuseppe Ferriol e l'avvocato regio Caterini rinnovano la petizione 9265, colla quale si lagnavano che il Governo avesse loro negato l'autorizzazione di fondare una società di credito per le provincie meridionali e reclamano dalla Camera un più accurato esame delle loro ragioni che non l'abbia fatto il commissario che riferì sulla precedente petizione.

9801. I ricevitori delle provincie napoletane ricorrono contro la disposizione adottata dal Governo che nessun ricevitore indigeno debba rimanere nel proprio ufficio del mandamento.

9802. La Camera di commercio ed arti di Terra di Lavoro si associa alle petizioni sporte dalle altre Camere del regno perchè nel progetto di legge sui zuccheri siano maggiormente protetti gl'interessi del commercio e della marina mercantile nazionale.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Sono pervenuti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal deputato Silvestrelli a nome del barone Gaetano Ricasoli — Osservazioni ad uno scritto inserito nel giornale *L'Italia militare* del decorso 4 febbraio riguardante

la proposta di un riordinamento dei depositi stalloni, copie 10;

Dal presidente della Camera di commercio ed arti di Cuneo — Relazione sulla condizione economica della provincia e riassunto degli atti della Camera stessa nell'anno 1863, una copia;

Dal ministro di grazia e giustizia — Memoria compilata dai cavalieri Emilio Robecchi e Carlo Cesarini intorno all'amministrazione della giustizia nel regno d'Italia, copie 10.

**PETRUCCELLI.** Domando la parola.

Ieri in un momento di vivacità mi è venuta fuori una parola per la quale l'onorevole presidente mi ha chiamato all'ordine, credendo che io avessi voluto offendere la Camera a cui ho l'onore di appartenere.

Non era questa la mia intenzione, quindi io ritiro quella parola. (*Bravo!*)

### VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

**DE FILIPPO**, relatore. A nome dell'ufficio IV riferisco sull'elezione del secondo collegio di Palermo che ha proclamato a deputato il signor Laurenti-Robaudi.

Gli elettori in questo collegio sarebbero stati 868. Nel primo scrutinio votarono 276, dei quali 273 diedero il loro voto al generale Garibaldi, 2 al signor Laurenti-Robaudi ed uno al signor Santocanale Giuseppe.

Però accadde un fatto, ed è che una sezione di quel collegio votò due giorni dopo il dì fissato col decreto reale di convocazione, ossia invece di votare il giorno 24, la sezione di Ogliastro votò il giorno 26.

TORNATA DEL 16 MARZO

Il motivo dell'indugio fu che il cennato decreto, per ragioni che è inutile dire alla Camera, fu comunicato tardivamente al sindaco di quella sezione.

I voti di quella sezione furono 13, e si raccolsero tutti sopra il generale Garibaldi, di guisa che se pure si fosse votato in regola, la deliberazione dell'ufficio centrale sarebbe sempre stata quella di ordinare un ballottaggio tra il generale Garibaldi e il signor Laurenti-Robaudi, poichè anche con quei 13 voti non avrebbe il generale Garibaldi raggiunto il numero voluto dalla legge per essere proclamato deputato.

Venute al ballottaggio, le due principali sezioni di Palermo si astennero dal votare. Ma l'operazione procedette regolarmente, poichè ebbe luogo il primo ed il secondo appello e niuno rispose all'appello, e l'ufficio provvisorio medesimo, dopo fatti questi appelli, si astenne anch'esso dal votare.

Le altre sezioni diedero 90 voti al signor Laurenti-Robaudi e 7 voti al generale Garibaldi, onde l'ufficio centrale si credette in diritto di proclamare per deputato l'onorevole Laurenti-Robaudi.

L'ufficio quarto, considerando che le due esposte circostanze di fatto, malgrado che presentassero una specie di irregolarità, non ostante non influirono menomamente sull'andamento regolare dell'elezione, mi ha incaricato di proporvi la convalidazione dell'elezione del signor Laurenti-Robaudi a deputato del secondo collegio di Palermo.

(L'elezione è approvata.)

**PRESIDENTE.** Invito il deputato Sanguinetti a venire alla tribuna per riferire sopra un'elezione.

**SANGUINETTI, relatore.** Ho l'onore di riferire sulla elezione del collegio di Calatafimi, nel quale fu eletto deputato il signor Miceli Luigi.

Quel collegio consta di quattro sezioni. Il numero degli elettori iscritti ascende a 562. Nel primo scrutinio intervennero 369 elettori, nel secondo 394.

Nel primo scrutinio il signor Miceli Luigi ebbe voti 131, il signor Corleo Simone 159, il signor Adragna Gerolamo 72; andarono dispersi 5 voti e 2 furono dichiarati nulli.

In questo primo scrutinio nessuno dei tre candidati avendo ottenuto un numero tale di suffragi che oltrepassasse la metà dei votanti, l'ufficio ha dichiarato il ballottaggio, al quale si addivenne il giorno destinato con decreto reale, cioè addì 21 febbraio.

In questa votazione il signor Miceli Luigi ebbe voti 203, il signor Corleo Simone 188, e 3 furono dichiarati nulli, quindi venne proclamato eletto il signor Miceli Luigi.

Nelle operazioni elettorali avvennero alcune irregolarità, che io sottoporro alla Camera, come pure una protesta del presidente della sezione di Salemi.

Incomincio dalle irregolarità che l'ufficio, per ordine del quale io ho l'onore di riferire, ha dichiarato di poca importanza.

Nel verbale di Calatafimi, sulla ricognizione dei voti dell'intero collegio, mancano le firme dei presidenti

delle altre sezioni; ma a questo riguardo la Camera altre volte ha dichiarato che queste firme non erano necessarie per la validità del verbale; quindi è che l'ufficio V non tenne conto di questa irregolarità.

Nello stesso verbale della sezione principale di Calatafimi si trovano unite due schede che furono dichiarate nulle, imperocchè non indicavano in modo abbastanza chiaro il nome dell'eletto.

Nella sezione poi di Salemi, alla votazione di ballottaggio, il signor Simone Lavara, elettore, chiedeva che fossero dichiarate nulle tre schede, nelle quali era dato il voto al signor Corleo, e chiedeva la dichiarazione di nullità, adducendo che quelle schede contenevano alcune linee le quali potevano servire ad indicare chi fosse colui che avesse dato quel voto. Ma l'ufficio ha chiamato quello stesso elettore che faceva la protesta, gli fece vedere le linee che si trovavano sulle schede e lo ha invitato a dichiarare quale fosse il votante, poichè, diceva l'ufficio, se quelle linee servono ad indicare chi sia colui che ha dato il voto, allora voi dovrete saperlo. In seguito a ciò l'ufficio ha tenuto per buone quelle schede, ed i voti furono assegnati al signor Corleo.

La protesta più grave che io ho accennato si trova poi nel verbale che fa constare della ricognizione dei voti dell'intero ufficio per la votazione di ballottaggio.

I presidenti, o chi per loro, delle tre sezioni, trovandosi radunati nell'ufficio della sezione principale di Calatafimi, il presidente della sezione di Salemi protestava all'ufficio definitivo perchè fosse dichiarata nulla la elezione a causa che nella sezione di Castellammare si venne alla votazione di ballottaggio senza che si fosse rinnovato l'ufficio definitivo. E sta di fatto che nelle sezioni di Calatafimi, di Gibellina e di Salemi alla votazione di ballottaggio fu rinnovato l'ufficio definitivo, invece nella sezione di Castellammare non lo fu.

L'ufficio V ha esaminato la questione, se la protesta del presidente di Salemi fosse causa sufficiente perchè l'elezione dovesse essere dichiarata nulla, e fu unanime nel credere che l'elezione debba considerarsi come valida, quantunque il presidente di Salemi attestasse che l'ufficio di Castellammare avesse violato gli articoli 67, 69 e 94 della legge elettorale. In questi articoli la legge stabilisce il modo con cui si compone l'ufficio provvisorio ed il modo con cui si compone l'ufficio definitivo; ma la legge tace affatto sulla questione, se l'ufficio nell'elezione di ballottaggio, debba essere o no rinnovato.

Secondo lo spirito della legge e secondo la giurisprudenza generalmente invalsa, il vero ufficio definitivo dev'essere quello che viene formato nella votazione del primo squittinio, e che questo stesso ufficio debba presiedere alla votazione di ballottaggio.

Questa è la giurisprudenza che fu adottata universalmente, affatto contraria a quella adottata in Sicilia, come risulta dalla protesta di questo presidente, il quale invoca la nullità per essersi testè nella sezione

di Castellammare osservato la giurisprudenza che è generalmente invalsa.

Questa protesta non parve all'ufficio V fondata in ragione; piuttosto potrebbe forse essere il caso di questionare sulla validità delle operazioni elettorali, quando contro il voto dell'ufficio già costituito si fosse l'ufficio rinnovato; ma qui la cosa è affatto diversa.

Per questi motivi l'ufficio V ritiene che l'elezione debba essere considerata come valida; e questa sua opinione è anche appoggiata ai precedenti del Parlamento subalpino.

All'epoca del Parlamento subalpino avvenne che per la mancanza di due scrutatori fu rinnovato l'intero ufficio, e la Camera ritenne valida la votazione. Però, nel mentre che l'ufficio ha ritenuta valida questa votazione, ha creduto essere irregolare il modo tenuto dagli uffici delle sezioni di Calatafimi, Gibellina e di Salemi, e quindi inviterebbe il ministro dell'interno a mandare opportune istruzioni ai prefetti, acciò anche nelle provincie meridionali si osservi la procedura più conforme allo spirito della legge, che fu adottata nelle altre parti del regno.

(L'elezione è convalidata).

**CADOLINI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CADOLINI.** Non sono molti giorni che ho esortato il Ministero a sollecitare la trasmissione dei verbali delle elezioni alla Camera, perchè mi sembrava che fosse assai problematico il ritardo avvenuto in queste trasmissioni.

L'onorevole ministro dell'interno mi ha risposto che tosto che i verbali giungono al Ministero sono immediatamente trasmessi alla Presidenza della Camera.

Io ho avuto invece occasione di riconoscere in modo incontestabile che ciò non avviene. I verbali di una delle elezioni che furono testè riferite alla Camera giunsero al Ministero il giorno 5 marzo, e non furono trasmessi alla Camera se non il 14. La data dell'arrivo al Ministero dell'interno risulta dal bollo del Ministero stesso, la data dell'invio alla Presidenza risulta dai registri della nostra Segreteria.

Io ho voluto riferire questo fatto alla Camera perchè essa vegga come le parole dette dal ministro in quella occasione non fossero conformi alla verità (*Oh! oh!*) od almeno come i fatti successivi non abbiano corrisposto agli impegni da lui presi in quell'occasione, e perchè servano d'invito al ministro a impedire che simili ritardi abbiano a rinnovarsi.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Io non posso che ripetere all'onorevole Cadolini che, per quanto mi consta, i verbali, appena arrivati al Ministero, sono immediatamente trasmessi alla Presidenza della Camera.

**CADOLINI.** Ma qui risulta un ritardo.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio.** Può essere succeduto il caso di qualche dimenticanza, ma, in generale, posso assicurarlo che appena arrivano vengono

trasmessi alla Camera, e che molte volte il ministro ha sollecitato i suoi impiegati a non tardare pur di un'ora a fare questa trasmissione.

**PRESIDENTE.** Aggiungerò alcune parole a quanto disse l'onorevole presidente del Consiglio.

Talvolta accade che le carte relative alle elezioni si mandano al Ministero incomplete, ed in tal caso il Ministero non le trasmette subito alla Camera, ma le trasmette poi quando sono complete. Potrebbe quindi anche, nel caso accennato dall'onorevole Cadolini, ciò essere avvenuto.

**CADOLINI.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Difatti ebbi io stesso alcune volte a riconoscere, in occasione di ritardi avvenuti per parte del Ministero nel trasmettere alla Presidenza i verbali di elezioni seguite, come ciò fosse derivato dalla menovata cagione, vale a dire da che egli avesse dovuto chiedere qualche carta mancante; onde non si vuol mandare i verbali delle elezioni finchè non vi siano tutti i documenti che le riguardano, e senza dei quali naturalmente gli uffizi non potrebbero prenderle ad esame.

**CADOLINI.** Se la cosa fosse nei termini che dice l'onorevole presidente, allora risulterebbe dalle carte relative a quella elezione, perchè ce ne sarebbe pure qualcheuna portante il bollo del Ministero con una data posteriore al 5 marzo.

**CRISPI.** Domando la parola.

Presento alla Camera due petizioni firmate da parecchie centinaia di cittadini. L'una è del circondario di Palermo e l'altra del comune di Bisacchino, circondario di Corleone. Ambedue sono state scritte nello scopo di chiedere che la Camera non voglia ammettere per le provincie siciliane la cifra del tributo fondiario proposta dalla Commissione nella legge pel conguaglio di esso tributo.

**PRESIDENTE.** Saranno trasmesse alla Commissione.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL CONGUAGLIO PROVVISORIO DELL'IMPOSTA FONDIARIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno al conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.

Sul finire della tornata di ieri la discussione erasi portata sull'articolo 7.

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI, presidente del Consiglio, ministro per le finanze.** Io debbo rispondere agli appunti sottili che sotto forma cortese mi fece ieri l'onorevole deputato Saracco. Prenderò una ad una le cose che egli ha accennate, e risponderò partitamente ad esse.

Egli crede aver trovato che l'aumento effettivo di reddito che l'erario ricaverà da questa nuova legge di imposta sarà di circa 16 milioni e mezzo; e ciò l'ha

TORNATA DEL 16 MARZO

dedotto dallo specchio che è stato pubblicato, e che contiene le cifre relative a tutti i titoli d'imposta che sarebbero soppressi. Io potrei far osservare prima di tutto che l'aumento è quello che è; io ho chiesto 110 milioni in luogo dell'imposta presente, senza il decimo di guerra e le spese di riscossione. In secondo luogo il quadro dei titoli d'imposta che vanno soppressi non è tassativo, ma semplicemente dimostrativo, cosicchè molte spese sono in esse indicate colle cifre che si trovano nel bilancio 1864, ma non sono spese che abbiano una cifra permanente.

Però la risposta la più categorica all'onorevole Saracco sta in ciò, che, quando fu fatta la proposta di conguaglio, che oggi è in discussione, era da credere che la legge comunale e provinciale, e la legge per la riscossione delle imposte dirette, delle quali la relazione era già distribuita alla Camera, fossero già state votate dal Parlamento.

E questo era per verità il concetto che io mi formava nel principio dell'anno scorso, quando ebbi l'onore di presentare alla Camera l'attuale progetto di legge.

Ora, che cosa ne doveva venire se l'una e l'altra di quelle leggi fossero state votate secondo la proposta?

Ne doveva venire che il decimo di guerra sopra i centesimi provinciali non poteva più essere conservato, avvegnachè i centesimi per spese provinciali dell'erario sarebbero naturalmente trapassati alle provincie, le quali li avrebbero accresciuti o diminuiti secondo l'entità delle loro spese. Epperò il titolo *decimo di guerra*, che sale quasi a due milioni, non poteva essere in quella ipotesi incluso nel progetto di legge di conguaglio.

Similmente, ritenuto che per la legge sulla riscossione delle imposte dirette i centesimi addizionali relativi alla riscossione stessa dovessero essere percepiti in tutto lo Stato colla stessa misura, ne veniva un introito di circa un milione di più: mentre oggi in alcune provincie sussistendo a carico provinciale e comunale la riscossione dell'imposta diretta, come in Toscana e altrove, ne segue che l'introito per questo titolo è minore di quello che sarebbe stato se in tutto il regno si fosse unificato il metodo di riscossione. Sono adunque tre milioni di lire che formano una differenza apparente anzichè reale.

Non vi è dunque a far meraviglia di ciò. Io accennai la domanda di 110 milioni da ritrarsi dall'imposta fondiaria, escluso il decimo di guerra, e questa cifra mantengo: ma quand'anche avessi annunciato aspettarmi un venti milioni all'incirca d'aumento in paragone delle imposte esistenti, non avrei commesso errore di calcolo, poichè questo si basava sulla supposizione che pareva molto probabile, cioè che le due leggi summenzionate fossero state, prima di quella del conguaglio, approvate dal Parlamento.

Vengo alla tabella Arnò, dalla quale l'altro giorno mosse le sue accuse l'onorevole Saracco, accuse che egli ieri ha ribadito su di un decreto del governatore

generale delle Romagne, del 30 ottobre 1859, ch'io gli aveva citato appunto per ispiegare l'equivoco in cui era egli caduto.

Rispetto a questo decreto io persevero pienamente nel mio concetto; e spero che l'onorevole Saracco, dopo le mie spiegazioni, sarà forse indotto a convenire nella mia opinione.

Bisogna ch'egli sappia, se già non lo sa, che nelle provincie romagnole vi erano due specie di spese di casermaggio. Le une esistono ancora a carico delle dette provincie; ed egli non ha che a prendere i bilanci provinciali di quelle quattro provincie per vedere la verità di quanto io affermo; non ha che ad aprire, per esempio, il bilancio provinciale di Bologna, che ho qui fra le mani, provincia che tocca appena ai 400,000 abitanti, e scorgerà che vi sono quasi 60,000 lire di spese di casermaggio.

Non sono dunque le spese proprie di casermaggio quelle che furono abolite dal decreto del governatore Cipriani, poichè esse rimasero ed esistono ancora a carico delle provincie romagnole; le spese che furono abolite da quel decreto andavano sotto il titolo di *spese militari per le truppe straniere, spese militari per l'occupazione austriaca*, che durò sino al 1859.

Io prego la Camera a permettermi di spiegare questa materia, dovendo dare una risposta tanto categorica all'onorevole Saracco, quanto fu categorica la sua accusa.

Questa seconda parte di spese militari, le quali erano sostenute da quelle provincie, nè da ciascuna singolarmente, ma in parte come consorzi di provincie, queste spese costarono alla parte del dominio già pontificio che era denominata Legazioni, cioè alle quattro provincie di Romagna, senza contare le Marche e l'Umbria, oltre a 10 milioni. Nè io dico ciò per vantare che esse non reclamassero mai nulla dal Governo nazionale a tale titolo, ma è bene che si conoscano i fatti.

Ora non era egli ovvio che quella imposta dovesse essere tolta? Anzi come poteva rimanere quando l'occupazione straniera era cessata? Non toglievasi però con questo, io lo ripeto, quell'altra parte delle spese di casermaggio che si riferisce ai reali carabinieri; chè queste esistono ancora e si trovano nei bilanci attuali di quelle provincie.

Senonchè, quando il governatore delle Romagne aboliva la spesa per le truppe austriache, in quelle provincie si faceva accolta d'armi e di soldati, onde al cadere della pontificia signoria era il paese interamente sprovveduto. Quindi contemporaneamente fu posto il decimo di guerra; ma invece di chiamarlo *decimo di guerra*, imitando la denominazione adottata in queste provincie, fu chiamato *decimo di spese militari*. Il chiamarsi piuttosto decimo di spese militari anzichè decimo di guerra, non muta la sostanza delle cose: però quando l'onorevole Arnò fece la tabella, egli mise la relativa somma sotto il titolo delle spese militari. Ed ecco lo errore di scritturazione che trasse in inganno l'onorevole Saracco. Di fatto avendo ulteriori decreti esteso

alle provincie già pontificie delle Marche e dell'Umbria il decimo di guerra, già applicato alle provincie romagnole, l'Arnò sotto il nome di *decimo di guerra* pose la parte sola che spettava alle Marche e all'Umbria.

L'onorevole Saracco venne a chiedermi, come mai si era posto sotto il decimo di guerra la somma sola di 541 mila lire, quando in realtà il principale delle provincie romane oltrepassava i dieci milioni; e per conseguenza il decimo di guerra avrebbe dovuto essere un milione e 50 o 60 mila lire? Io, guardando la tabella, gli risposi, e confermo oggi, che le lire 541 mila, che a lui parvero il decimo di guerra pel principale di tutte le provincie romane, sono il decimo di guerra per le sole provincie delle Marche e dell'Umbria il cui principale è di 5,410,000 lire: le lire 521,000 sotto il nome di *spese militari* sono il decimo di guerra su lire 5,219,000 che sono appunto la tassa principale delle Romagne, conforme egli stesso diceva ieri citando la relazione dell'onorevole Pepoli.

A me pare adunque che la questione sia intieramente chiarita, cioè che il decimo di guerra fu fissato dal governatore delle Romagne nello stesso tempo in cui fece cessare l'imposta per l'occupazione delle truppe austriache; che il decimo di guerra fu poscia esteso alle Marche ed all'Umbria; che, sebbene le due partite nella tabella Arnò siano state tenute distinte, la somma di entrambe risponde all'intero decimo del principale della fondiaria di tutte le provincie romane. Non credo che possa rimanere su questa materia altro dubbio.

Di quanto disse l'onorevole Saracco non resta pertanto altro se non il consiglio datomi di voler introdurre nella parte straordinaria del bilancio 1865 tutto l'arretrato di questo secondo decimo di guerra.

Confesso che non avrò mai il coraggio di portare nel bilancio passivo l'arretrato di un'imposta che non esiste, l'arretrato di un'imposta dall'anno 1859 al 1863 che avrebbe il titolo di *occupazione delle truppe austriache*, riguardo a provincie le quali nel 1859 scossero il gioco straniero per far parte del regno d'Italia.

**DI SAN DONATO.** Avete lasciato a Napoli l'imposta austriaca.

**PRESIDENTE.** La prego di non interrompere. Se intende parlare, avrà la parola a suo tempo.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io non voglio istituire confronti fra una provincia e l'altra riguardo alle spese provinciali, quando specialmente è prossima la perequazione amministrativa; ciò sarebbe opera intempestiva e molto pericolosa. Posso bensì pregare l'onorevole Saracco di voler esaminare i bilanci delle provincie alle quali egli faceva allusione, per persuadersi che essi non la cedono ad alcuna altra nella parte delle spese.

Quanto a me, in tutta questa lunga discussione, come nella formazione della legge, mi conforta il testimonio della mia coscienza di non essermi ricordato mai a qual provincia appartenessi, di essermi ricordato solo di essere ministro del Re d'Italia. (*Bene!*)

Ora, venendo alle sovrimposte idrauliche, dirò che anche a questo riguardo l'onorevole Saracco è stato per avventura indotto in errore da una frase che egli adoperò e che può trovarsi per avventura in qualche pubblicazione, ma che non risponde al vero.

La tabella parla di sovrimposta per lavori idraulici; egli parlò invece di sovrimposte provinciali per lavori idraulici. Ma forse questo vocabolo si può trovare in qualche pubblicazione, e fu ciò che trasse l'onorevole Saracco in inganno.

Io comincio dall'assicurarvi che in questa sovrimposta l'amministrazione provinciale non ha nulla a che fare, essa non vi ha alcuna parte.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Esistono nelle provincie alle quali egli allude alcuni consorzi, anzi numerosi consorzi, i quali si occupano del governo delle acque, meno i maggiori fiumi pei quali provvede l'autorità governativa. Al Governo spetta ogni ingerenza in quella materia.

L'azienda idraulica appartenne sempre interamente al Governo ed alla sua amministrazione; la provincia non vi partecipava menomamente.

Al tempo del cessato Governo l'azienda idraulica formava il suo bilancio passivo in questo modo: le spese venivano messe in preventivo dall'ingegnere governativo, e poscia dal Governo centrale di Roma venivano approvate.

Formato il preventivo delle spese, ad esse provvedevasi nel seguente modo:

Una metà era imposta a carico di tutto lo Stato; per l'altra metà era stanziata nelle Romagne la sovrainposta di un decimo sopra l'imposta principale.

Queste due somme riunite bastavano a coprire le spese, o no; se non bastavano, vi si suppliva con una terza tassa, della quale dirò fra breve. Ma intanto mi sta a cuore di ripetere che il decimo sull'imposta principale, riscosso su quelle provincie a titolo di sovrainposta idraulica, era un'imposta governativa alla cui gestione le provincie non avevano alcuna parte; onde è che, quando le Romagne si costituirono in istato separato e prima dell'annessione, l'imposta si compenetrò e si confuse nel principale tributo, come vi era confusa anche prima tutta l'altra parte corrispondente all'altra metà delle spese.

Ma ho già detto che, quando questo decimo, più la metà del passivo messo a carico di tutto lo Stato, non bastasse, si suppliva con altra tassa, la quale si chiamava la *tassa di tornatura* (così chiamasi colà la misura superficiale dei campi) e in altri luoghi *fondi particolari*.

Questa tassa era un'imposta messa da Clemente XIV con suo chirografo sopra alcuni consorzi e sopra alcuni particolari possidenti di terreni, ai quali *ab antiquo* credevasi che il miglioramento dei fiumi e dei torrenti avesse portato giovamento. Era questa una tassa speciale che si riscuoteva sopra ruoli e campioni *sui generis*, ma che si riscuoteva dal Governo per mezzo dei suoi

TORNATA DEL 16 MARZO

esattori, e si riscuoteva in proporzioni diverse, secondo che, e come dinanzi ho accennato, vi era o no bisogno di un fondo suppletivo per coprire il passivo delle spese idrauliche dei fiumi e dei porti. Era quasi come un rimborso, o meglio dire concorso di alcuni consorzi in certi casi determinati; dal che è facile arguire che cotal tassa era di sua natura variabile, grave in qualche anno, in altri minore, e anche talvolta non richiesta.

Ma perchè, disse ieri l'onorevole Saracco, e lo disse con arguta vivacità quasi a me imputando il fatto, perchè avete voi nel bilancio compenetrato anche questa *tassa di tornatura* o *fondi particolari* fra le sovraimposte per lavori idraulici, di navigazione e porti?

In verità al primo momento questa imputazione mi colpiva; ma la meraviglia cessò in breve, quando esaminata la cosa, scorsi che quest'aggiunta è stata fatta nel bilancio 1863, il quale fu dal mio onorevole predecessore presentato. Io potrei dunque rivolgermi a mia volta all'onorevole Saracco, che era segretario generale del Ministero dei lavori pubblici, e chiedergli perchè il Ministero fece mettere queste tasse particolari o consorziali in mezzo alle altre che sono considerate come tributo principale, giacchè questa è una materia la quale ai lavori pubblici particolarmente si attiene.

Io credo per avventura che egli abbia fatto bene e che realmente queste tasse possono finire per compenetrarsi nel principale tributo. Ad ogni modo certo è, volendo conservarle, non essere qui il luogo dove possa trattarsene. La sede opportuna sarebbe in quella parte del bilancio che parla dei consorzi e dei rimborsi, giacchè, come dinanzi ho accennato, questa tassa si percepisce, come concorso di certi terreni, solamente in certi casi e sopra ruoli speciali.

Io credo che, dicendo noi ora che le sovrimeposte speciali pei lavori idraulici sono compenstrate nel tributo principale, diciamo che è soppressa quella parte di tasse la quale ha servito finora a tale oggetto, ed era dal Governo riscossa o in generale sopra tutto lo Stato, o in particolare sopra le provincie romagnole.

In quanto alla questione della tassa di tornatura o dei fondi particolari, io credo che essa non sia punto pregiudicata dalla votazione che va a farsi; imperocchè, come accennai dianzi, il quadro stampato non è tassativo quanto alle cifre, ma semplicemente dimostrativo.

L'onorevole Saracco l'altro giorno mostrò di desiderare che si vedesse chiaramente in uno specchio l'ammontare delle imposte che nel principale tributo si compenetrano, ed aveva ragione.

Le cifre della relazione Arnò si riferivano al bilancio del 1862, e non a quello del 1864. Era dunque bene che, votando la soppressione di diverse tasse, si vedesse quale era oggi l'ammontare delle medesime. Ma, ripeto, questo specchio è la indicazione delle cifre rela-

tive al bilancio 1864, e forma parte integrante della legge che stiamo votando.

Io credo che la tassa di tornatura ed i fondi particolari potranno anch'essi forse ritenersi incorporati nella generale imposta; ma ad ogni modo tengo per fermo che, votando l'articolo della legge e la tabella che vi è annessa, questa quistione non è pregiudicata. E se questa tassa di tornatura, quando fu presentato il bilancio del 1863, fu inchiusa nelle tasse che il Governo riscuoteva come sue proprie, ciò non toglie il diritto di riproporla quando saremo al bilancio attivo, laddove si dovrà parlare dei concorsi e dei rimborsi; e sarà poi definitivamente risolta allorchè il mio onorevole collega, il ministro dei lavori pubblici, avrà proposta quella legge, che deve determinare definitivamente il regolamento e la competenza passiva delle spese idrauliche.

Io spero con queste risposte aver data piena soddisfazione per tutto ciò che si riferiva alle provincie romagnole.

L'onorevole Saracco ha accennato due punti di questo medesimo specchio erronei non in sé stessi, ma per trasposizione.

È verissimo che le lire 36,477 che in questo specchio sono messe nella terza categoria sotto il titolo: *Spese per la conservazione del catasto toscano*, dovrebbero essere messe invece nella categoria precedente, mentre si trovano già nel bilancio attivo dello Stato fra i rimborsi, ma ciò è semplice avvertenza di forma. È pur verissimo che il mezzo centesimo di casermaggio per le provincie napoletane, di cui si parla nella tabella annessa alla legge, è già compenetrato nei 9 centesimi di fondo comune, che abbiamo votato all'articolo 4.

Ma più grave e più arduo è il compito nel rispondere all'onorevole preopinante in quanto alle spese comunali non comprese nel bilancio attivo dello Stato. Imperocchè egli sorge, e dice: perchè avete voi domandato, per rispetto alla Toscana, la soppressione di certe tasse, le quali non erano comprese nel bilancio attivo, mentre vi siete voi obbligati con ciò a domandare insieme l'iscrizione nel bilancio passivo di nuovi fondi per sopperire alle spese medesime?

L'onorevole Saracco ricorderà che fino dalla prima volta che ho parlato alla Camera di questa materia, ho io stesso esplicitamente indicato questo grave argomento; ora mi tocca di dirne le ragioni.

La Commissione governativa nelle sue discussioni esaminò questa materia; e sebbene vedesse che quelle speciali imposte non facevano parte del bilancio attivo dello Stato, si risolse non di meno ad accettarle come un'anticipazione della perequazione amministrativa. Questo la Commissione fece, prima in considerazione della natura loro speciale, la quale faceva credere che dovessero essere erariali; in secondo luogo perchè nella legge della riforma comunale e provinciale, quale è stata dinanzi a voi portata, non trovandosi traccia di queste spese, esse avrebbero potuto per

avventura rimanere ancora d'aggravio ai comuni ed alle provincie, non ostante che la riforma stessa e la unificazione comunale e provinciale fosse stata dal Parlamento sancita.

Per queste ragioni la Commissione governativa colse l'occasione presente per togliere su quest'argomento ogni ambiguità.

Vedetene un esempio nell'imposta della guerra di Napoli, la quale è una imposta erariale se ve ne fu mai altra, e non di meno fu dal Governo toscano riversata sopra i comuni.

Ma io non voglio qui inoltrarmi nei particolari di ciascuno di questi titoli, imperocchè ieri, durante il discorso dell'onorevole Saracco, udii l'onorevole Morandini chiedere la parola; e debbo supporre che egli più chiaramente e con maggior conoscenza di quello che potrei farlo io, vi darà spiegazioni soddisfacenti a questo riguardo.

A me stava a cuore soltanto di dimostrare che vi furono delle ragioni savie perchè la Commissione governativa si fermasse a questa proposta, e perchè il Ministero e la Commissione parlamentare, avendo di nuovo preso ad esame la medesima materia, credessero di doversi consentire.

Con ciò, parendomi di avere esaurito quanto l'onorevole Saracco ieri disse, io aspetterò di udire altre obiezioni innanzi di ripigliare di nuovo la parola.

**MORANDINI.** Dopo quanto ha detto il signor ministro delle finanze, io mi limiterò a dare alla Camera alcuni schiarimenti sulla natura degli abbuoni che, secondo questo progetto di legge, verrebbero a darsi alla provincia toscana. Di questi abbuoni alcuni sono temporari e della durata di un solo anno, perchè dipendenti dalla sperequazione amministrativa in cui trovasi la sola Toscana di fronte alle altre provincie d'Italia. Quivi abbiamo una legge provinciale e comunale affatto diversa da quella che vige nel resto del regno, e che mette a carico delle comuni alcune spese, le quali altrove si fanno direttamente dallo Stato.

Ci troviamo adesso in questa difficoltà, perchè quella legge improvvisata nel 1860, fu gettata addosso alla Toscana quando già si sapeva che in breve essa pure avrebbe formato parte del regno italiano.

Questi abbuoni temporari sono distinti coi numeri 2, 4, 5 e 6 della tabella che per cura del Ministero venne ieri distribuita.

Altri abbuoni sono perpetui ed aventi la loro legittima ragione d'essere nel dovere che incombe a questo Parlamento italiano di abolire tutte le ingiustizie dell'antico dispotismo. Dessi sono segnati nella tabella suddetta ai numeri 3, 7 ed 8, avvertendosi però che al numero 3 quelle che diconsi spese per la *conservazione del catasto*, non sono che una parte di quelle al numero 7 qualificate come spese per la *formazione del catasto*.

Quanto alle prime io dirò che furono ammesse ad unanimità dalla Commissione governativa, quando discutendosi tasse che veramente dovessero qualificarsi

per erariali, con tutto che non ne avessero il nome, io lessi alla medesima i titoli delle spese dei nostri bilanci comunali, ed essa, fra le tante, giudicò doversi ritenere a carico dello Stato quelle che leggonsi nella tabella che ho rammentato.

Di tutte queste spese fu dimandato alla Direzione generale del catasto in Firenze il complessivo ammontare per il 1861, e si seppe ascendere a lire 515,975.

Ciò che allora si fece per solo spirito di giustizia, ora si corre pericolo che riesca a danno della Toscana. Meglio sarebbe forse stato se avessimo tralasciati quei titoli di spese.

In questo caso l'antica tassa prediale toscana sarebbe risultata, come dal bilancio, di circa sei milioni di lire, compreso il decimo di guerra sulle spese provinciali, ed allora l'enormissimo aumento di aggravio del cinquanta per cento, che sarebbe apparso verificarsi con questa legge a carico delle provincie toscane, o avrebbe tolto un poco del suo fatale coraggio al signor ministro delle finanze, od avrebbe potuto infondere nella Camera sensi di prudente giustizia da non respingere il mio emendamento.

Altra fatalità per quelle provincie è la seguente. L'emendamento della Commissione, omai accettato dalla Camera, porta per tre anni lo sgravio di un terzo sugli aumenti, fra i quali però non fu computato quello delle lire 515,975, che si ritennero come parte dell'antica tassa prediale, ed i titoli delle quali venivano ad abolirsi. Se invece, senza parlare di abbuoni, si fossero computate in aumento, evidentemente la Toscana avrebbe in tre anni quello sgravio che il progetto di legge le accordava in un solo.

In conclusione: se la Camera non ammettesse questo gravio, verrebbe ad usare contro la Toscana un trattamento più severo che contro le altre provincie d'Italia: tanto severo, che sarebbe ingiusto, a meno che non volesse computare quella somma in aumento vero di tassa erariale, e quindi calcolare anche sulla medesima l'abbuono del terzo per tre anni. In questo caso io non avrei osservazioni a fare.

Ora due parole sull'abbuono perpetuo della quota annua messa a carico delle comunità toscane come frutto di una parte delle spese fatte per la formazione del catasto. Che desso sia di evidente giustizia, niuno può dubitarne, ed io mi limiterò a domandare al signor Rabbini, commissario difensore di questa legge, se le somme da lui spese per cominciare in queste vecchie provincie il catasto stabile gli sono state somministrate dalle casse comunali, o non piuttosto dal pubblico erario. La stessa domanda potrei fare per la formazione dei catasti in Sardegna, in Sicilia ed in tutte le altre parti d'Italia.

Quanto all'altro abbuono perpetuo delle responsioni accollate alle comunità della Toscana in congruo dei frutti sull'ammontare delle spese fatte per la guerra di Napoli nel 1815, non sarà fuori di proposito che io ne dia un cenno storico.

Ai 24 aprile del 1815 i toscani leggevano una notificazione di questo tenore :

TORNATA DEL 16 MARZO

« Sua altezza imperiale e reale non ha dato motivo a veruna potenza di essere in guerra con essa, e da tutte le parti riceve dichiarazioni di amicizia. Non ostante le truppe napoletane entrano nei suoi Stati. Essa si allontana dalle dette truppe non conoscendone le direzioni, perchè sono contraddittorie alle espresse dichiarazioni del loro sovrano. Si propone di non uscire dai suoi Stati fino a tanto che le circostanze non lo esigano. »

Erano le truppe di Murat che tornavano a Napoli.

Dodici giorni dopo il granduca aveva partecipato ai toscani l'ufficiale notizia che sarebbero per transitare per il territorio toscano dei numerosi corpi di truppe austriache.

Da questa notizia riprese tanto coraggio (e ne aveva ben donde) che ai 18 dello stesso mese di aprile pubblicava un decreto col quale dopo avere dichiarato che « la guerra riaccesa in Italia lo aveva posto nella necessità di rinforzare lo stato delle sue truppe e di risentire le conseguenze dei movimenti delle poderose armate, che marciavano per ricondurre la pace e la sicurezza, » imponeva una tassa straordinaria di guerra sopra tutti i fondi rustici ed urbani del granducato, e sopra tutti gl'impiegati, pensionati, commercianti ed industriali.

Questa tassa che ammontò ad 1,650,000 lire, somma per quei tempi assai forte, fu pagata e non se ne parlò più.

Le altre spese straordinarie occasionate alla Toscana da questi movimenti di truppe, qualificati per guerra di Napoli, fu ordinato ai 2 aprile 1818 che dovessero passare a carico di tutte le comunità del granducato.

L'ammontare delle medesime fu ridotto e determinato in lire toscane 4,600,000 pari a 3,864,000 lire italiane con ordinanza sovrana dei 10 settembre 1818.

Allora fu detto che queste spese militari, essendo dirette a comune beneficio, dovevano formare carico a tutte e singole le comunità toscane; ma riflettendosi che desse rimarrebbero eccessivamente aggravate dal pagamento del capitale corrispondente, fu pensato invece di accollare loro il carico del frutto relativo alla ragione del 4 per cento, facendone il riparto in proporzione della tassa prediale che pagavano. E poi, per l'importare di questi frutti furono imposti alle medesime tanti oneri permanenti a favore dei creditori per il titolo delle assegnazioni dipendenti da antichi luoghi di monte, o per altri titoli che formano aggravio alla regia depositaria.

Ecco perchè queste spese per la guerra di Napoli non compariscono nel bilancio attivo dello Stato. Lo stesso si fece per quelle della formazione del catasto, meno che non avendosi tante responsioni annue da accollarsi per conto della depositaria ad alcune comunità, fu loro ingiunto di pagare direttamente all'erario le loro quote. E queste ascendono a lire 36,000 circa, le quali, come già avvertii, sono distinte col numero 3 della tabella, e formano parte delle altre comprese nel titolo di numero 7.

Se l'onorevole Saracco desidera vederla, ho la nota particolareggiata di tutte queste corresponsioni annue che si pagano dai comuni della Toscana per conto dell'erario.

Ora mi si permettano ancora alcune osservazioni sul discorso dell'onorevole Saracco; discorso fatto con fine accorgimento e con parole che dicono molto, e che molto più fanno pensare. Io ho dato al medesimo una grande importanza, e confesso che produsse in me una profonda impressione. Tuttavia ho procurato di riassumere le proposizioni principali che se ne possono dedurre, e che, a parer mio, si riducono a tre. Nella prima si dice che bisogna avere un po' di riguardo all'erario pubblico per non danneggiarlo con larghezze a favore di qualche provincia: ed io rispondo che qui non si tratta di larghezze, ma di atti di pura e rigorosa giustizia.

È verissimo che devesi aver cura del pubblico erario, ma è vero ugualmente che tutti devono contribuire in equa proporzione dei loro averi, come dice lo Statuto, e senza offesa della giustizia, come dice la coscienza.

La seconda proposizione porta che alcuni titoli di spese abbonati alle provincie toscane si trovano identici nei bilanci di alcune altre provincie, e che quindi bisogna rifiutarne l'abbuono a tutte.

Io invece, più coerente alla giustizia e più logico del signor Saracco, dirò che quando veramente siano della stessa natura, bisogna abbuonarle a tutte.

Si avverta però che mentre egli trova identità di titoli per le spese piccole, non lo trova per le più importanti, quali sono quelle dei restauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gl'impiegati.

La terza proposizione è che se si dovesse por mente a tutte le vecchie ingiustizie si entrerebbe in una cattiva via dalla quale non potremmo uscire, e ci sarebbe anco impossibile di ripararvi. Su di ciò faccio riflettere alla Camera che le ingiustizie del passato dispotismo furono moltissime, ma che fortunatamente quelle di cui rimane traccia da poterle riparare non sono poi infinite.

Che cosa sarebbe mai il Governo della libertà se non fosse un Governo riparatore? Confesso anzi che non saprei che cosa farmi della libertà, se non la credessi condizione necessaria per la perfettibilità umana, e mezzo indispensabile a seguitare il bene ad a perseguire il male fino alle loro estreme conseguenze. Il signor Saracco non vuole entrare nella via della giustizia per paura di doverne fare troppo: spero che la Camera non converrà con lui.

Ora voglio fare una dichiarazione. Se dopo il disastro del 1849, gloriosamente rivendicato dieci anni dopo a San Martino, un Governo dispotico avesse posto a carico delle comunità delle vecchie provincie il frutto dei 75 milioni pagati all'Austria; io, appena messo il piede in questo Parlamento italiano, avrei profitato della iniziativa parlamentare per chiedere che fossero tosto liberate da questo aggravio.

La Camera non sa quanto sia stata sempre odiosa ai Toscani, anche ai meno liberali, la tassa per la guerra di Napoli; se lo sapesse, l'abolirebbe per acclamazione.



Arrivo a dire che io preferisco piuttosto un aumento del contingente toscano, anzichè la conservazione di una tassa che rammenta un'epoca di reazione, fatale per l'Italia, fatale per l'Europa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fiorenzi avrebbe la parola.

**FIORENZI.** Io domandai la parola quando l'onorevole Saracco parlava dei lavori idraulici delle Romagne.

Veramente io mi era persuaso che, coll'acume di cui è dotato l'onorevole Saracco, coll'accuratezza che mette nello studio di tutte le questioni, egli fosse perfettamente informato di quanto riguarda la questione in discorso. Però domandai la parola perchè m'è parso che egli pure come gli altri che lo precedettero nel posto da esso occupato al Ministero dei lavori pubblici non abbiano perfettamente compreso di che precisamente si tratta.

L'onorevole ministro mi ha già preceduto nel rischiare la questione, giacchè ha dato una spiegazione chiara di ciò che costituiva l'amministrazione idraulica delle Romagne. A me resta solo a fare una piccola rettificazione ed è che per ciò che riguarda il contributo dei fondi particolari, la tassa non si esige dal Governo direttamente, ma si esige dai consorzi di scoli, i quali poi versano l'esatto nelle casse del Governo. Questo io dico per mostrare che la tassa dei fondi particolari non è veramente una tassa governativa, ma semplice tassa di contributo.

Ora mi si permetta anche di spiegare veramente che sia quest'azienda idraulica. Essa è una specie di ente morale il quale possiede ed ha rendite proprie che nulla hanno che fare col resto dello Stato. Essa comprende le tre provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, ed abbraccia tutti i lavori idraulici dei fiumi e bonificazioni di quelle provincie, che interessano la sicurezza generale del paese. Voi potete facilmente comprendere come con fiumi che si alzano otto e dieci metri sul piano di campagne, una rotta porti la devastazione generale in una grande estensione di paese, e che può compromettere le sostanze e la vita di moltissimi cittadini.

Ma, come il resto delle provincie romane, generalmente parlando, non si trova in tali condizioni, egli è per me evidentissimo che tutto quello che riguarda il contributo per questi lavori non può affatto entrare in questione quando si tratta del contingente delle provincie romane. Quest'azienda avrà o non avrà quindi innanzi contributi da pagare allo Stato? Di questo si potrà avere ragione quando si tratterà del bilancio, e se ne potrà discutere quando ci si presenterà la legge generale, la quale stabilisce il contributo di ciascuno per questo genere di lavori in tutta Italia, e già in altre circostanze, nella relazione che io dovetti fare in occasione di una legge riguardante le maggiori spese per lavori idraulici dell'Emilia, a nome della Commissione invitai il signor ministro dei lavori pubblici a presentare una legge che regolasse questa materia per tutto lo Stato, osservando che si sarebbero

male perequate le imposte, quando assieme non si fossero perequati i carichi.

Ma se noi oggi, o signori, manteniamo questo contributo dovuto già da tre sole provincie nel contingente di tutte le provincie romane, noi verremo a pregiudicare la questione, e stabilendo che la somma relativa è compresa nel contingente delle provincie romane, noi faremo contribuire le provincie delle Marche e dell'Umbria per lavori che appartengono esclusivamente ad un'azienda che comprende le sole provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna. D'altra parte, invece di avere un vantaggio per l'erario, noi avremo all'opposto uno svantaggio, perchè mentre il contingente delle Marche, dell'Umbria e delle Romagne rimarrebbe quello che è stato stabilito dalla Commissione, ove in questo contingente s'intendesse compreso il contributo per i lavori idraulici, sarebbe sin d'ora deciso che lo Stato non avrebbe altro da ripetere per questo oggetto, ed è per ciò che io dico che voi pregiudichereste la questione. Credo quindi che oggi di questa questione non si debba e non si possa parlare, e che intanto questo contributo non deve far parte del contingente delle provincie romane, e che se l'onorevole Saracco avrà opposizione da fare, la farà quando si discuterà il bilancio generale, ma oggi questa discussione non può aver sede conveniente nella presente questione.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io mi propongo di entrare nel medesimo terreno battuto dall'onorevole deputato Morandini. Esso diceva: quando una provincia ha un favore da questa tabella, non dovete chiedere l'abolizione di questo favore, ma piuttosto farlo estendere alle altre provincie, ed è quello che intendo fare.

Leggo in questa tabella che nelle provincie napoletane sono aboliti i ruoli...

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Sanguinetti. La discussione sull'articolo 7 si è naturalmente avviata sui vari elementi che compongono il quadro che deve far parte integrante della legge. Oltre a ciò si sono presentati vari emendamenti, i quali rispettivamente si riferiscono alle varie colonne componenti cotesto quadro. Credo quindi importante, per maggiore chiarezza della discussione, di dar lettura di questo quadro, che chiameremo *F*, sebbene veramente il quadro che la Camera ha ora sott'occhio non porti in fronte questa indicazione.

Esso è unicamente designato così: *Titoli d'imposta fondiaria vigenti nei diversi compartimenti catastali che sono trasformati e surrogati dalla legge di congruaggio provvisorio.*

« Piemonte — 1° Imposta principale sui terreni e sui fabbricati;

« 2° 1/2 centesimo di sussidio pei comuni soggetti al tributo;

« 3° 1/2 centesimo sui comuni della riviera d'Orta e di Valsesia;

« 4° Centesimi 1 1/2 per spese di catasto;

TORNATA DEL 16 MARZO

« 5° Centesimi 23 addizionali per spese fisse e variabili.

« *Lombardia* — 1° Contribuzione prediale e addizionale;

« 2° Imposta sulla rendita dei fabbricati di vecchio censo;

« 3° Rifusione d'imposte arretrate.

« *Parma* — 1° Contribuzione prediale e principale;

« 2° Centesimi 2 per lira per rimborsi, moderazioni e condonazioni.

« *Modena* — 1° Contribuzione prediale e principale coll'aumento portato dal decreto del dittatore del 4 gennaio 1860;

« 2° Esigenza d'imposta per aumento d'estimo;

« 3° Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

« *Toscana* — 1° Tassa prediale;

« 2° Reimposizione per quote rimborsate al comune di Bagno;

« 3° Spese per la conservazione del catasto;

« 4° Spese per la vaccinazione e pel riscontro dei pesi e misure;

« 5° Per restauri ai fabbricati, pigioni e mobili per gli impiegati;

« 6° Spese militari, arruolamento e casermaggio;

« 7° Spese per la formazione del nuovo catasto;

« 8° Indennità a carico dei comuni per la guerra di Napoli.

« *Province romane* — 1° Principale;

« 2° Decimo per le strade nazionali;

« 3° Ventesimo pel nuovo catasto;

« 4° Un centesimo già destinato per la riedificazione della basilica Ostiense.

« 5° Sovrimposte speciali per lavori idraulici, ecc.

« *Napoli* — 1° Tributo prediale principale;

« 2° Decimo pel debito pubblico;

« 3° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865. »

Prescindo di leggere il n. 4, poichè l'onorevole ministro delle finanze ha dichiarato di sopprimerlo; onde il n. 5 diverrà 4, e così:

« 4° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

« *Sicilia* — 1° Tributo prediale principale;

« 2° Ruoli suppletivi per disgravi nel 1865;

« 3° Reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863.

« *Sardegna* — 1° Contribuzione prediale sui beni rurali e sui fabbricati;

« 2° 1/2 centesimo di sussidio. »

L'onorevole Sanguinetti ha la parola per continuare il suo discorso.

**SANGUINETTI.** Io desidero innanzi tutto dall'onorevole ministro delle finanze una spiegazione. Che cosa intende per ruoli suppletivi per disgravi nel 1865 nelle provincie napoletane e siciliane e reimposizione per compensare il tesoro di sgravi accordati nel 1863? Desidero questa spiegazione, perchè mi pare che se vien fatto un favore a quelle provincie, egual favore deve farsi anche alle altre provincie, poichè può essere per

avventura che si verifichi anche nelle altre provincie ciò che succede nelle provincie meridionali, e mi spiego: che cosa sono questi ruoli suppletivi?

I ruoli suppletivi altro non sono che i ruoli nei quali vengono iscritti i beni che non erano censiti e che vengono censiti, e quelle case che non esistevano e che durante l'anno vengono ad erigersi.

Questi sono i ruoli suppletivi per gli aggravii, e questi ruoli suppletivi di aggravio danno un'entrata alle finanze. Siccome però....

**NISCO.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.....** anche nell'imposta prediale si danno delle quote inesigibili, ne viene che esse sono compensate col prodotto di questi ruoli suppletivi, ond'è che essi si chiamano ruoli suppletivi per disgravio in quanto che le perdite che lo Stato viene a soffrire per quote inesigibili o per condoni, vengono ad essere pagate mediante l'imposta dei ruoli suppletivi.

Quando però quest'imposta non arriva a pagare la somma totale delle quote inesigibili o dei condoni, allora ne viene la reimposizione per compensare l'erario dei disgravi apportati.

Ora dunque, coll'abolizione di questi titoli che cosa si viene a dire? Si viene a dire in sostanza che le quote inesigibili cadranno a danno dello Stato, e lo Stato non potrà rimborsarsene.

Se questo è, io domando che ciò faccia per tutte quante le provincie, perchè anche nelle altre provincie nell'anno successivo si reimpone un aumento di tassa per compensare lo Stato sulle quote inesigibili dell'anno antecedente.

Io domando su ciò una spiegazione.

**NISCO.** Ho domandata la parola.

**PRESIDENTE.** Ora la parola spetterebbe all'onorevole Saracco.

**SARACCO.** L'onorevole ministro delle finanze si è mostrato commosso perchè nella seduta di ieri, come già in altre precedenti tornate, io avessi annunziato alla Camera che il beneficio netto risultante alle finanze da questa legge d'imposta si dovrà limitare a soli 16 milioni a un dipresso: e con ogni maniera di sottili argomenti si è ingegnato a dimostrare che mai egli aveva fatta dichiarazione veruna onde si potesse presumere che egli si proponeva di ottenere venti milioni dalla legge di conguaglio dell'imposta fondiaria; e che d'altronde non è per di lei fatto, se non vennero approvate altre leggi, a cagione delle quali avrebbe potuto per avventura conseguire un maggior beneficio da questa legge.

Io non seguirò passo a passo l'onorevole ministro su questo terreno, giacchè non ebbi mai e non ho punto in pensiero di fargli un appunto su cotesto argomento, tanto è vero che ho persino intralasciato di ricordare come egli nella sua esposizione finanziaria del 14 febbraio 1863 avesse esplicitamente dichiarato che da questa legge si ripromettesse di ottenere un'entrata di venti milioni sopra la contribuzione prediale che attualmente si riscuote.

Resta a me soltanto di prender atto di questa confessione del ministro, che soli sedici milioni a un dipresso si potranno in virtù di questa legge conseguire, ed il signor ministro mi vorrà certamente permettere che, aprendosi la discussione sul tema finanziario, io gli venga ricordando questa sua dichiarazione alla quale non vorrà per fermo contraddire.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Ma cresceranno poi conguagliando le spese di riscossione.

**SARACCO**. Questo rimane a compiersi ancora, e l'aumento sarà in ogni caso insignificante.

Ciò premesso, dirò brevemente del così detto *errore di stampa*, a cagione del quale mi accade per la terza o forse per la quarta volta di dover prendere la parola.

Il signor ministro ha nuovamente citato il decreto del 30 ottobre 1859 del governatore generale delle Romagne, e ragionando dappresso a questo documento, stima di aver sufficientemente dimostrato che l'aumento d'imposta stabilito con quel decreto corrisponde e s'identifica precisamente col decimo di guerra che trovasi imposto in tutte le altre provincie del regno; quindi egli è venuto a concludere che vero errore non era intervenuto, e che in realtà le provincie delle Romagne non doveano pagare maggior somma di quella che risponde al decimo dell'imposta prediale, qualunque sia il nome col quale la si voglia chiamare.

Egli, mio maestro in tutto, ed in ciò specialmente che riflette le provincie romane, prese ancora ad esporre le condizioni speciali di quei paesi, e mi volle ammonire che colà vi avevano due specie di spese riflettenti il casermaggio, l'una delle quali fu abolita con questo decreto, mentre l'altra pesa tuttavia sui bilanci provinciali della Romagna, e con questi ed altrettali argomenti stimò di aver chiarito così bene il proprio assunto, che egli ha dimostrato fin anche la confidenza che io dovessi arrendermi intieramente alle sue parole.

Finalmente, ed a modo, direi quasi, di perorazione, si rivolge a me per protestare, che mai avrebbe egli accettato il consiglio che io gli aveva dato nella tornata di ieri, d'introdurre nella parte attiva del bilancio straordinario per l'anno 1865 l'ammontare arretrato di quest'imposta, avvegnachè in verun tempo non si sarebbe mai sentito questo tristo coraggio di accogliere in bilancio una nuova entrata a carico di alcune provincie le quali fossero chiamate a sostenere una sovraimposta per l'occupazione straniera.

La frase è veramente stupenda ed i ragionamenti sono abilmente prodotti, ma questi non hanno colla questione che ci occupa una vera attinenza, e di fronte ai fatti precisi io non credo certamente di dover mutare d'avviso.

Che io mi sappia, il decimo di guerra che il regno d'Italia ha creduto d'imporre sopra le contribuzioni dirette di qualunque natura venne introdotto per disposizione generale, a fine di sopperire in alcuna maniera alle esigenze straordinarie della patria, non già con intendimento di provvedere ad alcuni determinati

servigi. Se invece dovessero reggere le teorie del signor ministro, converrebbe dire che nelle Romagne il decimo di guerra venne stabilito non solo con legge speciale, ma eziandio per far fronte ad un servizio speciale.

Diffatti nell'articolo primo del decreto citato dal ministro è detto a chiari termini che le spese di casermaggio dell'armata e quelle dei trasporti militari, da quel giorno in poi, ossia dal 1° novembre del 1859, sarebbero venute a carico diretto dello Stato, ed avrebbero fatto parte del generale bilancio nelle categorie rispettive della guerra; affinché poi la proprietà territoriale provvedesse in parte alla spesa occorrente, secondochè scriveva nel suo rapporto il ministro delle finanze, venne stabilito coll'articolo terzo che sarebbe imposta la tassa di un decimo sulla dativa reale la quale avrebbe portato il nome di *decimo per spese militari*. Di qui appare abbastanza manifesto che questo decimo non era nulla più che il corrispettivo di una spesa nuova la quale veniva ad imporsi sui bilanci dello Stato, e quantunque il signor ministro delle finanze mi faccia cenno negativo, niuno potrà mai mettere in dubbio che l'imposta avesse il suo corrispettivo nel carico imposto allo Stato coll'articolo primo di questa legge, perocchè ivi sta scritto che le spese le quali erano prima a carico delle provincie, dal 1° novembre in poi sarebbero passate a carico esclusivo dello Stato.

Voi vedete adunque che il decimo di guerra non ha niente a che fare col decimo per le spese militari, e che l'una come l'altra di queste imposte erano egualmente dovute per virtù, la prima di una legge speciale, e la seconda per effetto di legge generale vigente in paese; nè mi muove l'argomento che si trattasse di una imposta alla quale potesse convenire il nome di *tassa speciale* dipendente dall'occupazione straniera. Io comprendo benissimo il sacro orrore dal quale è animato il signor presidente del Consiglio dei ministri, ma che egli si acqueti, perocchè non avverrà mai che io lo voglia collocare in così triste condizione, nè questa disgrazia gli dovrà capitare, se penserà da senno ad accogliere il consiglio che io gli ho dato, perocchè gli articoli del decreto che hanno stabilito la nuova imposta non parlano punto di occupazione austriaca o straniera. Basterà solo che sia richiamato in vita questo decreto nella parte che riflette l'articolo terzo, e procurando che sia versato questo decimo dovuto per le spese militari in compenso delle spese di casermaggio e dell'armata, le quali prima erano a carico delle provincie delle Romagne, si sarà ottenuto il beneficio di portare nelle casse dello Stato un paio di milioni ed anche più, senza che occorra il pericolo di parlare di occupazione straniera.

La storia adunque di questo negozio si può riassumere in queste poche parole:

Quando si è trattato di alleggerire le provincie di una gravissima prestazione, la quale, secondo che sta scritto nel documento ufficiale di cui ieri ho dato lettura, ascendeva ad oltre un milione di lire annuali, oh

TORNATA DEL 16 MARZO

allora questo decreto del governatore delle Romagne ebbe piena, intera ed immediata esecuzione! quando poi si trattò di mettere ad atto la seconda parte di questo decreto, in forza del quale la dativa reale era accresciuta del decimo, non come decimo di guerra, ma come compenso delle spese che dalle provincie passavano a carico dello Stato, allora questo decreto rimase lettera morta. Questa è la verità delle cose, e la Camera ed il paese ne faranno giudizio.

Riconosco volentieri che laddove il signor ministro fosse anch'egli ispirato alle mie convinzioni, prima d'ogni altro vorrebbe procacciare alle finanze dello Stato questo ispirato beneficio, e malgrado che dovesse colpire la sua terra natale. Per ciò anzi mi sono indotto a indirizzargli un consiglio, perchè conosco le sue buone intenzioni, e duolmi solo di dover esprimere il dispiacere che le mie parole non abbiano esercitato tale autorità sull'animo dell'onorevole presidente del Consiglio per indurlo ad accogliere un partito destinato ad arrecare qualche sollievo alle finanze dello Stato, che egli ci ha promesso di ristorare.

Vengo adesso a rispondere brevi parole così all'onorevole presidente del Consiglio, come all'onorevole Fiorenzi, intorno a ciò che riflette le spese le quali dovrebbero cessare d'ora in poi se venisse approvato l'articolo 7 del Ministero e della Commissione. Ma innanzi tutto sento il dovere di rispondere così all'uno come all'altro intorno a due punti che mi sono affatto personali.

L'onorevole ministro mi avvertiva che avendo io avuto l'onore d'essere stato segretario generale del Ministero dei lavori pubblici sotto la precedente amministrazione, avrei dovuto dare opera perchè nella formazione del bilancio per l'anno 1863 venisse corretta l'espressione ivi adoperata relativamente all'imposta così detta di *tornatura*.

L'onorevole Fiorenzi soggiunse che egli non si meravigliava punto di tutto ciò perchè così era sempre accaduto a tutti coloro che avevano fatto parte delle amministrazioni, di ignorare l'andamento degli affari.

Al signor ministro risponderò, che non appartenne, nè apparirà mai al dicastero dei lavori pubblici di occuparsi del bilancio d'entrata; questo è ufficio speciale, o che io m'inganno, o che appartiene esclusivamente al ministro delle finanze: a quello dei lavori pubblici incombe l'obbligo di provvedere unicamente alle spese. A me dunque non appartiene raccogliere questa frase che ha creduto di potermi lanciare: è un frizzo che non può venire al mio indirizzo.

Se poi il signor ministro avesse meglio avvertito alla struttura del bilancio attivo per l'anno 1863, avrebbe trovato che quest'imposta, che io non so più con qual nome chiamare, non figurava già come nel 1864 sotto il nome di contribuzione prediale. Se parve di poi, e non a caso certamente, di mutar sistema nella formazione del bilancio del 1864, il signor ministro delle finanze può e deve egli solo rendere di questo fatto la ragione opportuna.

All'onorevole Fiorenzi mi limiterò a rispondere che oggi il Ministero dei lavori pubblici mi pare troppo bene occupato, senza che il signor Menabrea dia indizio di voler cedere il posto; ma quando avvenisse per avventura che a lungo andare dovesse intervenire qualche crisi ministeriale, auguro al deputato Fiorenzi ed al paese che egli possa essere chiamato al potere, affinchè possa mettere in pratica tutte quelle cognizioni di cui ha dato saggio in tutti i tempi avanti alla Camera. (*Bene!*)

Ma con ciò io non ho ancora risposto alle considerazioni di merito addotte dai preopinanti, e vedrò pertanto di entrare brevemente nella materia che venne svolta dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri.

Egli ha avvertito primieramente che io era caduto nell'errore quando ho suggerito che i lavori idraulici dei quali si discorre fossero di natura provinciale. Comunque sia la cosa, io devo subito avvertire che nella seduta di ieri ho citato la fonte onde aveva attinto questo mio concetto. Ho citato il bilancio del 1859 per le Romagne, secondo una interessante relazione di Gioachino Pepoli, ed ho affermato ieri, come affermo oggi, che un'entrata di oltre 600 mila lire figura in quel bilancio per sopraccarichi di lavori idraulici provinciali.

Se l'onorevole Pepoli, il quale si è chiarito così esperto conoscitore delle finanze delle Romagne, è caduto in errore, io non mi so che fare. Dichiarando francamente qual era la fonte alla quale mi sono ispirato, e citando il nome di persona autorevolissima in questa materia, io credo che sino a prova contraria potessi aver fede nel documento ufficiale che si trova registrato nell'opuscolo stesso.

Questa circostanza non è, in ogni caso, di grave momento. Esaminiamo invece l'indole delle spese e la natura dell'imposta speciale che pesa sulla contribuzione prediale di quelle provincie.

Già l'onorevole Fiorenzi vi diceva che questa non è la sede opportuna per trattare questo argomento, avvegnachè tale esame dovrà piuttosto aver luogo quando verrà in discussione il bilancio passivo dello Stato.

Io credo che egli avesse ed abbia ragione e perfettamente in questa parte, ed io lo ringrazio di aver risposto per me al suo egregio compatriota, l'onorevole presidente del Consiglio. Ma, comunque avvenga, il fatto è questo che la contribuzione prediale nelle Romagne sopporta, mediante quest'imposta, una parte minima delle spese che occorrono in quelle provincie per lavori idraulici, navigazione, porti e tassa di *tornatura*, se così piace chiamarla.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Non è una spesa, è altra cosa.

**SARACCO**. Risponderò fra poco all'interruzione dell'onorevole ministro, e gli proverò che non cado in errore; intanto mi permetta di continuare il mio discorso.

Stando le cose in questi termini, è egli giusto, do-

mando io, che d'ora in poi abbia a cessare questo contributo nelle spese maggiori che sopporta lo Stato, mentre in altre provincie del regno tutte queste spese sono a carico della proprietà, vale a dire che lo Stato non s'impiccia nè punto nè poco dei lavori idraulici e delle spese che occorrono per questi servizi? È proprio cosa giusta che cessi questa parte di contributo nelle provincie romagnole, mentre nell'antico Piemonte i comuni e le provincie sopportano gravi contributi per le spese dei porti?

Io lascio alla coscienza della Camera di decidere. Per me sta che, adottando questo partito, tali questioni e talmente intricate ci verranno dinanzi, che non so bene come basteremo a risolverle, tenendo fermi i principii della giustizia per tutte le parti del regno.

Signori, volete voi sapere a quali questioni andiamo noi incontro se ci atterremo al disegno espresso dal Ministero ed appoggiato (mi duole il dirlo) molto imprudentemente dalla Commissione parlamentare? Ricordi la Camera che fra le petizioni delle quali fece accurata relazione l'onorevole relatore della Commissione ve ne ha una, se non prendo errore, del comune di Pisa, il quale si lagna di dover sopportare certe spese idrauliche, mentre in altri paesi codeste spese sono poste a carico dello Stato. Ora questa cosa a me par chiara che quando voi deliberiate che d'ora in poi abbia a cessare la sovrimposta che pesa sulle provincie romagnole per servizi idraulici, ragioni di giustizia vorranno che facciate pure buon viso alla petizione della comunità di Pisa, che domanda l'eguale trattamento. Entrate in questa via e poi vedrete quali e quante domande dello stesso genere vi si metteranno dinanzi.

Un momento fa il signor ministro delle finanze mi interrompeva dicendo che l'imposta speciale di tornatura non deve cessare.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Io non ho detto questo; ho detto che non era una spesa.

**SARACCO.** Egli ha detto che non deve cessare.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** No! no! Poichè fa appello alle mie parole, lasci che io mi spieghi. Ella, citando le diverse spese, comprendeva pure in essa l'imposta di tornatura, ed io rettificai dicendo che non era una spesa, ma una tassa.

**SARACCO.** Questa tassa d'ora in poi dovrà essa cessare? Ecco ciò che io domando. Questa tassa dovrà cessare sì o no?

**ALLIEVI, relatore.** No!

**BOGGIO.** Sì e no. Sì, secondo il ministro, e no secondo la Commissione.

**SARACCO.** Dovrà cessare sì o no, sebbene non se ne faccia parola nella tabella che ci fu messa sott'occhio? Ecco la domanda che io rivolgo al signor ministro. Il signor relatore mi diceva di no.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Risponderò a suo tempo.

**SARACCO.** Io ricordo, giusta gli appunti che mi son

preso, che secondo le parole testè pronunciate dal signor ministro, questa questione deve rimanere impregiudicata, perchè nella tabella non si discorre punto d'imposta o spesa di *tornatura* che la si voglia chiamare.

Or bene, anche a questo riguardo bisogna che noi c'intendiamo più chiaramente, e vediamo di levar di mezzo qualunque equivoco.

Secondo la tabella che ci venne presentata, dovrà d'ora in poi cessare la riscossione di una imposta, la quale per le provincie romagnole getta presentemente nelle casse dello Stato la somma di lire 619,617 74. Ma siccome a comporre questa cifra entra appunto l'imposta di *tornatura*, di cui si discorre nel bilancio del 1863, si può facilmente presumere che sebbene in dette tabelle non sia fatta speciale menzione dell'imposta, o spesa di *tornatura*, dal momento che deve scomparire dal bilancio delle entrate l'intera somma di lire 619,000, qualunque spesa a cui detta imposta provvede debbe venire a carico dello Stato senza diritto a compenso.

Non è dunque abbastanza chiaro che la questione si possa ritenere impregiudicata; conviene quindi che si parli chiaramente; se no, una volta abolita l'imposta, potrà accadere che lo Stato debba far fronte a tutte le spese alle quali si voleva dapprima con questa sovrainposta provvedere.

Debbo ora rispondere qualche parola all'onorevole Morandini, il quale si è dimostrato con me sopra modo cortese, del che io grandemente lo ringrazio. Ma in verità, sebbene abbia prestato molta attenzione alle sue parole, mi sembra che egli non sia giunto ad aggiungere molta efficacia alle parole dell'onorevole relatore della Commissione e del signor ministro delle finanze, nè oggi mi par meglio dimostrato che alla Toscana si debba uno speciale favore, perchè essa si trova specialmente aggravata d'imposte provinciali, o perchè le spese che oggi si vorrebbero sopprimere siano di natura tanto speciale, che non trovino riscontro nei bilanci di altri comuni o di altre provincie.

Nella seduta di ieri io ebbi l'onore di dimostrare, con cifre alla mano, che vi hanno provincie le quali si trovano ben maggiormente aggravate per ispesse provinciali obbligatorie, anche a non tener conto delle facoltative, e che io mi sappia, l'onorevole Morandini non ha cercato di correggere le mie cifre e di rettificare le mie asserzioni. Ho anche dimostrato nella seduta di ieri che molte delle spese che figurano oggi nei bilanci comunali della Toscana figurano anche nel bilancio del fondo comune per Napoli e per la Sicilia, e talune di queste sono anche comprese tra le spese obbligatorie che sono a carico delle antiche provincie del regno. E siccome intorno a ciò l'onorevole Morandini non seppe, o meglio non potè addurre fatti che potessero distruggere la verità delle mie asserzioni, io mi potrei dispensare dall'entrare di nuovo in codesto argomento.

Ma il signor presidente del Consiglio ha voluto venire in soccorso all'onorevole preopinante, e volle av-

vertire che fra le spese le quali in virtù di questo articolo 7 dovrebbero cessare, niuna vi ha la quale, a seconda del progetto sull'ordinamento comunale e provinciale, di cui sembra imminente la discussione, debba figurare tra le spese obbligatorie delle provincie.

Così essendo le cose, egli fu condotto a conchiuderne che, fino a prova contraria, si dovevano queste spese credere di natura erariale.

Mi scusi l'onorevole ministro, ma in questa parte è caduto in errore. Il suo collega, ministro per l'interno, cred'io che potrà facilmente sgannarlo.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** No! no!

**SARACCO.** Ebbene, lo sgannerò io.

Difatti, tra le spese obbligatorie che il signor Peruzzi propone di mettere a carico delle provincie io trovo noverate quelle di casermaggio, una appunto di quelle spese le quali gravitano oggi sui bilanci dei comuni toscani, e che, secondo la vostra legge, intendete a sopprimere.

Mi pare dunque che, almeno per questa parte, la difesa dell'onorevole ministro non sia intieramente felice, e che di tal guisa andremmo già a rovescio delle idee manifestate dal signor ministro nel suo progetto di ordinamento provinciale.

L'onorevole Morandini si è ingegnato di dimostrare che talune di queste spese hanno una origine così iniqua e scellerata, che sarebbe, per suo avviso, cosa affatto indecorosa se la Camera, chiamata a decidere sopra di ciò, si rifiutasse a decretare l'abolizione di questi condannevoli balzelli.

Io dovrò primieramente avvertire che non si tratta oggi di sopprimere una tassa per guerra di Napoli o per formazione di catasti. Il fatto vero è cotesto che se in altri tempi questo era il titolo del debito, oggi invece si trovano in presenza i comuni della Toscana, i quali furono chiamati per tal cagione a pagare certi debiti che prima erano a carico dello Stato. Quindi è che a propriamente parlare non si tratta più oggi di dichiarar abolite spese per formazione di catasti ovvero per la guerra di Napoli, ma si tratta piuttosto di dichiarare che i comuni di Toscana non dovranno in avvenire pagar più quelle spese, alle quali vennero astretti per fatto e volontà del Governo assoluto.

La differenza pare a me sostanziale; ma se quel giorno dovesse realmente venire, e spero verrà, in cui, trattando della perequazione amministrativa, tutti noi dovessimo mettere avanti i nostri richiami e muovere speciali domande avanti alla Camera, non io certamente mi rifiuterò a far ragione alle domande dell'onorevole Morandini. Però, o signori, noi parliamo oggi dell'imposta prediale, oggi noi cerchiamo di sapere quale è il montare dell'imposta che deve colpire la proprietà fondiaria nell'interesse dello Stato; ed io non so bene perchè con questa opportunità sia venuto in capo al signor ministro di migliorare la condizione di alcuni comuni e togliere ad essi certi aggravi che non hanno relazione coll'imposta fondiaria.

Ma bene osservava l'onorevole Morandini che egli

avrebbe amato meglio non si fosse mai parlato di ciò, perocchè mancando la prospettiva di questi indiretti compensi, si sarebbe più facilmente riconosciuto quanto era l'aggravio che veniva a colpire la proprietà fondiaria in Toscana, e certo nessuno avrebbe osato sanzionare una misura che dovesse portare un colpo così fatale alle provincie toscane. Ed io pure ripeto coll'onorevole Morandini, avrei desiderato che si fosse proceduto più diritto in questa via, perocchè ho ragione di credere che altri colleghi si sarebbero associati a noi per respingere l'articolo 1 di questa legge.

Ma questo non era il partito che meglio piacesse al signor ministro, ed io mi permetto di credere che largheggiando in pro dei comuni di Toscana, non ultimo pensiero sia stato codesto di accrescere per questo fatto il numero dei deputati che voteranno la legge.

Giudichi adesso la Camera, chè io sento d'aver compiuto il debito mio. Pensi però che il terreno è molto lubrico, e che vi hanno provincie e comuni che sopportano gravi spese, di natura egualmente erariale, tanto che le antiche provincie, permettetemi di citare questo solo fatto, sopportano perfino certe spese per le tesorerie di circondario, che il ministro delle finanze, con improvvido consiglio, ha creduto d'abolire.

Ponderi queste cose nella sua imparzialità ed io son certo che vorrà fare buon viso alle proposte che ebbi l'onore di sottoporle nella seduta di ieri.

**PANATTONI.** Domando la parola.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Di due cose io debbo dolermi: l'una è di essermi male espresso, giacchè l'onorevole preopinante ha interpretato assai diversamente dal concetto taluni luoghi del mio discorso; il che non attribuisco certo a difetto di sua perspicacia, ma alla oscurità che accompagna per avventura le mie idee, e alla poca chiarezza del mio linguaggio: a questo male mi sforzerò or ora di riparare. Più fortemente debbo dolermi di un'altra cosa, cioè che l'onorevole Saracco possa pure supporre che nella formazione di questa tabella e nei calcoli istituiti, altri pensieri, altre idee abbiano potuto accogliersi nel mio animo fuor quelle della più rigida giustizia. Io respingo qualunque insinuazione di questo genere, e e la mia coscienza (*Con calore*) mi rende il testimonio che questa questione è stata trattata in ogni sua parte colla più scrupolosa giustizia ed equità. Se egli leggerà le discussioni della Commissione governativa, se egli si farà eziandio svolgere più ampiamente da coloro che vi hanno preso parte tutto quanto si riferisce alle imposte della Toscana, se l'onorevole Morandini vorrà dirgli con quante difficoltà e attraverso quante obiezioni furono portati alcuni di questi titoli dentro le tabelle annesse alla legge, io sono sicuro che l'onorevole Saracco sarà egli medesimo convinto della verità, e sarà molto pentito di una insinuazione che io respingo con tutta la forza dell'animo mio.

Se parlando di queste tasse le quali sono divise nella tabella e si riferiscono alle provincie toscane, io

ho detto che di taluna di esse non appariva manifesta la soppressione anche mercè la perequazione amministrativa; se ho citato come esempio quella della guerra di Napoli, non poteva certo il mio discorso alludere alle spese del casermaggio, perchè un momento prima io stesso aveva dichiarato, che nelle provincie romagnole il casermaggio dei reali carabinieri stava e rimane a carico delle medesime.

Se nel 1859 il governatore delle Romagne fece in un solo decreto due atti diversi, non si debbe per ciò concludere che l'uno di questi atti sia il corrispettivo dell'altro.

In verità non comprendo onde traesse tal deduzione l'onorevole Saracco. Se egli legge la relazione dell'onorevole Pepoli, che duolmi non sia presente, perchè potrebbe bene convalidare quello ch'io affermo, se egli legge la relazione che accompagna quel decreto, vedrà che vi si parla sempre dell'abolizione delle spese per le truppe straniere. È detto in quella relazione che il sistema tenuto nel passato di mettere a carico delle provincie e dei comuni le spese della occupazione austriaca era contrario alla giustizia.

Queste considerazioni si riferiscono al primo articolo che abolisce quel gravame che non aveva più ragione di essere. Quindi in un altro articolo si dispone che verrà imposta una nuova tassa d'un decimo sulla dativa reale, e sarà inscritta nel bilancio sotto il titolo di *decimo per le spese militari*.

Questi due fatti non hanno attinenza fra loro, e il volere che l'uno sia il corrispettivo dell'altro non ha fondamento che nell'immaginazione dell'onorevole preopinante. Che ciò sia vero, mel conferma l'autorità di tutti i ministri che si sono succeduti da quell'epoca in poi.

In occasione della discussione dei bilanci, e non una sola volta, il decimo di guerra fu esteso alle varie provincie che non l'avevano; lo si estese nel 1861 all'Umbria ed alle Marche, nel 1862 alla Toscana, a Parma, a Modena, alla Sicilia, a Napoli.

Ora, nè l'onorevole Vegezzi, nè l'onorevole Bastogi, nè l'onorevole Sella, nè alcuno dei membri della Commissione del bilancio, nè di coloro che in Parlamento ne discussero, pretesero mai che le Romagne fossero senza l'aggravio dal decimo di guerra; tutti ben sapevano che tale imposta era stata stabilita dal governatore sino dal 1859 in quelle provincie. Questo nuovo trovato è smentito dal fatto e dalla concordanza di tutti i giudizi passati.

Vengo alle spese idrauliche.

L'onorevole Saracco dice che la tassa di tornatura e fondi particolari ammonta a 619,000 lire.

**SARACCO.** Io non ho mai detto questo, ho detto 183 mila da computarsi nell'intera somma di 619,000.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** E sia! la tassa non ammonta neppure a 183,000 com'egli dice; la tassa era di sua natura variabile; non era che un supplemento che si faceva pagare ai consorzi ed a certi privati qualora le spese erariali della metà del preventivo, più

il decimo sul tributo principale, non bastassero all'uopo: e perciò in un anno potè essere 200, 300 e forse più mila lire, in un altro potè esser assai lieve o quasi nulla. Per conseguenza l'onorevole preopinante erra quando vuol fissare su questo punto una cifra la quale non può desumersi dai bilanci, non è definita in sé stessa, e neppure sta in proporzione delle spese idrauliche.

Quali fossero i motivi i quali indussero il Ministero, a cui l'onorevole Saracco apparteneva, d'includere questa imposta nell'articolo 24, *Sovraimposta per lavori idraulici, per navigazione e porti*, non istà a me venirlo a dire, e non istà a me il difendere l'operato dell'amministrazione che mi precedette. Io credo che abbia avuto le sue giuste ragioni di farlo; io dissi solo che quando questa questione voglia essere trattata, la sua sede sarebbe laddove si parla di concorso di consorzi alle opere pubbliche, giacchè abbiamo nel nostro bilancio un titolo che ai concorsi ed ai rimborsi si riferisce. Questo è ciò ch'io dissi rispetto ai fondi particolari o tasse di tornatura; mentre per l'altra parte, per quello che si riferisce all'imposta erariale ed all'imposta del decimo sul tributo delle Romagne per le spese idrauliche, io non vedo possibilità che si possa la medesima distinguere dalle imposte erariali colle quali dee rimanere compenetrata. Ed a questo proposito debbo ancora soggiungere, rispetto alle spese idrauliche, che in quelle provincie esistono dei consorzi numerosissimi i quali fanno cotale spese, e che le provincie hanno nei loro bilanci anche una compartecipazione alle spese dei porti. L'onorevole Saracco ne troverà, siccome desiderava, la prova nei bilanci di talune provincie romagnole.

Se volessi addentrarmi in questo, io potrei dimostrare assai facilmente all'onorevole preopinante che le provincie alle quali egli allude sarebbero contentissime di pagare i 18 centesimi in luogo delle spese obbligatorie provinciali come fanno altre provincie; imperocchè facendo le spese medesime da sè sole sono notabilmente più aggravate delle altre. Per conseguenza invocano con ardore e desiderano più di tutte la perequazione amministrativa.

L'onorevole Saracco mi ha parlato delle spese idrauliche di Pisa e di alcune altre provincie, le quali avrebbero diritto ad ulteriori sgravii per tale materia. Ma, intendiamoci bene. Se le imposte idrauliche sono state nelle provincie romagnole compenstrate nell'imposta principale, egli è perchè il Governo riscuoteva quelle imposte; la provincia non vi aveva alcuna parte: laonde l'esempio non ha alcuna parità.

Io mi pregio di dichiarare che nella legge di perequazione amministrativa, e più particolarmente in quella che si riferirà alle opere pubbliche sarà tenuto conto dei reclami che fa la provincia di Pisa o altre possono fare. Io vado più oltre, e dico che se per avventura la perequazione amministrativa in quest'anno non potesse esser compiuta, bisognerebbe forse prendere altri provvedimenti temporanei: bisognerebbe

TORNATA DEL 16 MARZO

tener conto ai comuni parmensi e modenesi di quello che riguarda le spese provinciali, perchè essi vengono a rimborsare per questa parte molto più di quello che si paga per le spese loro obbligatorie. Così nella Lombardia alcune tasse pagate da parecchi comuni mantovani potranno essere prese in ispeciale considerazione; così lo potranno essere altri aggravi sopportati da altre provincie. Ma nel mentre faccio questa dichiarazione per l'avvenire, credo che per oggi dobbiamo tenerci alla tabella la quale fu lungamente elaborata dalla Commissione; da quella Commissione alla quale tutti hanno reso in generale omaggio d'imparzialità, di onestà e di capacità, ma la di cui onestà, capacità ed imparzialità si vorrebbe adesso demolire or nell'una or nell'altra delle sue conclusioni.

Concludo dicendo che tanto il Governo quanto la Commissione mantengono ferma la tabella quale vi è stata presentata.

**PRESIDENTE.** Fu chiesta la parola prima dall'onorevole relatore, poi dal deputato Panattoni.

**ALLIEVI, relatore.** Signori, qual era il compito della vostra Commissione, allorchè ebbe ad esaminare l'articolo 7 e la tabella che gli va unita?

Prima di tutto questo articolo si trova in immediata relazione con l'articolo 4. Già ebbi l'onore di esporre alla Camera qual era il principio che aveva informato l'articolo 4: in mezzo alla profonda discrepanza di leggi amministrative ancor superstiti, la Commissione in questa legge di perequazione non poteva pretendere di togliere tutte le differenze esistenti fra una ed altra parte d'Italia. Essa ha dovuto lasciare alla legge comunale e provinciale l'ufficio di accomunare le spese relative ai diversi servizi pubblici, che in alcuni luoghi sono a carico delle provincie o dei comuni, in altri a carico dello Stato.

Infatti l'articolo 4 mantiene due distinte maniere di trattamento alle diverse provincie; in alcune si mantiene l'antico sistema delle imposte provinciali, ed è così nelle provincie toscane, nelle romane, a Napoli e Sicilia; in altre invece si lascia in vigore il sistema della comunione creato dalla legge comunale e provinciale del 1859.

È naturale che nell'accertamento dei titoli d'imposta che dovevano cessare noi non potevamo pretendere di correggere tutte le disuguaglianze facendo cessare dappertutto eguali titoli d'imposta, mentre eguali titoli non esistevano.

L'articolo 4 quando dichiara che le provincie toscane e le pontificie, che Napoli e Sicilia continueranno a pagare a parte le loro spese provinciali, mentre invece altri compartimenti confusero insieme le loro in titolo unico di sovrimposta, lascia evidentemente sussistere disuguaglianze molte. Nell'ex-Pontificio per esempio vi sono alcuni titoli di spese provinciali che non esistono nelle provincie napoletane; a Napoli e in Sicilia poi esistono a carico delle provincie, sotto forma di fondo comune o d'imposte speciali delle provincie,

altri titoli e più numerosi che non vi sono in altre parti del regno.

Ma la vostra Commissione non potendo aspirare a cancellare tutte le disuguaglianze prodotte dalle diverse leggi amministrative, doveva ricercare che almeno ci fosse un certo equilibrio tra i pesi ancora superstiti.

Rispetto poi alla misura della imposta erariale delle Romagne, costì, come rispetto a quella di altri compartimenti, la Commissione ha ricercato anzitutto se le cifre portate dal progetto di legge corrispondevano alle cifre del bilancio. Io ho fatto una diligente indagine sulle tabelle unite al volume degli Atti della Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria, e posso assicurare che ho trovato una quasi perfetta corrispondenza con le somme scritte in bilancio.

Quindi allorchè io sentii l'onorevole Saracco affermare che era stato ommesso il decimo di guerra a carico delle Romagne, fui colpito di una certa meraviglia e chiesi a me stesso se era possibile che il decimo di guerra sopra una parte dell'imposta erariale non esistesse in bilancio. Gli studi da me fatti non mi permettevano più di dubitare: le cifre del bilancio si accordavano con quelle inscritte nei lavori della Commissione governativa.

Io credo che da questo punto di vista la Commissione non possa avere appunto alcuno; la Commissione ha verificato, se le imposte descritte come gravitanti sulle Romagne esistevano in bilancio; noi non potevamo in ogni caso creare un'imposta nuova che non fosse là; potevamo noi fare una legge per introdurre un'imposta che non esistesse? Naturalmente le imposte non si esigono, se non in forza della legge del bilancio, e noi, quando avevamo riscontrate le cifre colla legge del bilancio, dovevamo esser sicuri di aver fatto il debito nostro.

Io poi credo che la questione sollevata dall'onorevole Saracco rispetto al decimo delle spese militari delle Romagne non abbia alcuna applicazione nel caso nostro.

E invero, o si tratta del passato, e non esiste la legge in forza della quale si possa riscuotere questa imposta, poichè, lo ripeto, legge unica in questa materia è il bilancio, dove di quell'omesso decimo di guerra non esiste alcuna traccia; o si tratta dell'avvenire, ed io non so comprendere, come si potrebbe lasciar sussistere un'imposta eccezionale, esclusiva a queste provincie romagnole, mentre in tutti gli altri compartimenti una medesima imposta non esiste.

Finchè si tratta di servizi pubblici, i quali può dubitarsi, se debbano restare a carico piuttosto del comune che delle provincie o dello Stato, io capisco che ci siano esitazioni intorno alla scelta, ma quando si tratta di titoli eccezionali, come sarebbe questo del decimo per l'occupazione straniera nelle Romagne, oppure quello dell'imposta che pagano i comuni della Toscana per la guerra di Napoli, ogni incertezza è assolutamente impossibile.



Or come può essere nell'indole e negli uffici del comune di pagare un'imposta per la guerra di Napoli? Ma, chieggo io, i comuni del regno d'Italia si terrebbero tra di loro in qualche modo pareggiati quando ve ne ha in una parte d'Italia che pagano un'imposta speciale per la guerra di Napoli fatta quarant'anni or sono? Sappia l'onorevole Saracco che i Governi assoluti avevano abitudine molte volte, invece di stabilire delle nuove imposte, di scaricare l'erario di molte spese, che essi distribuivano ed imponevano ai comuni, e i comuni non avevano la libertà di respingere questi pesi che loro erano addossati.

I Governi assoluti hanno avuta sempre l'abitudine di mettere a carico dei comuni molte spese di loro natura erariali; sotto tal forma essi dissimulavano gli aumenti dell'imposta fondiaria.

Io potrei citare esempi anche dell'amministrazione della Lombardia.

Il Governo austriaco, il quale non ha mai cambiato la misura dell'imposta fondiaria, pure aveva abitudine di mettere a carico del comune una quantità di spese che i comuni dovevano pagare, e così avevasi un aumento dell'imposta dissimulato. Ma con tutto ciò l'imposta non ha perduto la propria natura; una spesa fatta per l'occupazione straniera, per il passaggio di truppe straniere, è assolutamente una spesa d'indole politica ed a carico dello Stato.

Io non saprei ammettere, come potessero sussistere ancora queste anormali imposte di spese militari delle Romagne e della Toscana.

Rispetto poi ai titoli d'imposta introdotti nella tabella dell'articolo 7, prima ancora di accertare, se realmente le cifre corrispondevano al bilancio, la Commissione ha dovuto esaminare, se i detti titoli figuravano nel bilancio attivo, come credito dello Stato. Infatti, come ebbi l'onore di dire, trovò che alcuni di questi titoli, segnatamente per la Toscana, non esistevano nel bilancio attivo. Fra questi titoli è di più seria importanza quello pei restauri agli edifizii governativi; ora, quantunque questo titolo abbia analogia con titoli di natura medesima che sono in altri bilanci provinciali, pure corre tra questi e quelli una notevole differenza. In Toscana le provincie concorrono ai restauri delle fabbriche più propriamente governative ed ai locali delle prefetture. È ciò che avviene anche a Napoli ed in Sicilia.

Io credo che il confronto fatto con Napoli e Sicilia possa trovare qualche fondamento; non l'ha più quando si faccia con le altre provincie del regno, perchè realmente per la loro natura queste spese sono molto più ampie in Toscana di quello che siano altrove.

Io dirò di più, io debbo riconoscere che i titoli di spesa provinciale gravitanti su Napoli e Sicilia sono più numerosi che non siano per tutti gli altri compartimenti del regno. Però debbo anche dire che il bilancio del fondo comune, come è stato presentato alla Camera, si salda con notevole disavanzo e che per ora supplisce la tesoreria dello Stato a compensarlo delle

deficienti risorse, finchè vengano i provvedimenti dal Parlamento. Ciò vuol dire che realmente ivi i titoli di spese sono numerosi e importanti; ma la sovrimposta è limitata a nove centesimi per il fondo comune, onde frattanto alla insufficienza provvede lo Stato.

Il caso non è il medesimo per la Toscana. La Toscana ha le sue spese obbligatorie e le paga intieramente; non ha alcun aiuto o compenso per esse. Quindi, io ripeto, se vi ha confronto possibile per questo titolo è colle provincie di Napoli e Sicilia, non cogli altri compartimenti, in cui questa spesa ha diverso confine.

Tutta la questione si riduce fuori di qui, si riduce a due o tre minori articoli, come: *Pesi e misure*, *Arrolamento*, ecc., che sommano a non molte mila lire, articoli introdotti dalla Commissione governativa nelle imposte erariali e su cui si potrebbe discutere. La Commissione parlamentare però non ha creduto di rivenire su quanto erasi fatto. Si trattava di titoli almeno dubbi e di una somma insignificante; toccare al lavoro della Commissione governativa senza grave cagione le sarebbe parso imprudenza.

O signori, non bisogna dimenticare che, siccome è impossibile di far sparire tutte le disuguaglianze, così, per poco che indugiate a discutere, voi vedrete una quantità di altri pesi minori spuntare da ogni parte e chiedere di essere compresi nella tabella. Se voi aprite il varco ad una di queste domande, voi non saprete dove fermarvi, voi sarete costretti di passo in passo a fare ora la perequazione senza preparazione e senza studi sufficienti.

Io ho già visto prodursi molti emendamenti di questo genere, i quali tendono ad introdurre qui nella tabella delle imposte che cessano questo o quel titolo per ragioni che, se non sono del tutto inappuntabili, però hanno una qualche ragionevolezza.

Ebbene, o signori, io credo che noi dobbiamo opporci risolutamente a qualsiasi allargamento di questa tabella, e dobbiamo tenerne ferme le basi.

Per quanto riflette alla Toscana, come ebbi l'onore di dire, non ci fu assolutamente una deviazione dai principii che dovevano informare la legge.

Per pochi articoli, su cui si potrebbe disputare, non vale la pena di rinvenire su ciò che è stato compiuto. Rispetto agli altri titoli che si vorrebbero introdurre, la Commissione vostra vi prega di non far luogo ad alcuno, altrimenti di passo in passo noi saremo condotti a distruggere e confondere tutte le disposizioni amministrative, da cui quelle diverse imposte derivano, ed a distruggerle senza averle ponderatamente esaminate, e senza esserci assicurati che si abbiano in altre provincie i corrispettivi. Noi faremmo una giustizia così sommaria che probabilmente si ridurrebbe in una vera ingiustizia.

Quindi io conchiudo, rispetto ai dati dell'imposta che sono stati esposti nel lavoro della Commissione, essi sono stati verificati sulle basi del bilancio, e la

TORNATA DEL 16 MARZO

vostra Commissione non conosce altra sorgente a cui potesse attingere la misura delle imposte.

Rispetto alle imposte provinciali noi abbiamo dovuto adottare un sistema transitorio e di espediente, il quale ci valga a mantenere un certo equilibrio tra i pesi delle diverse provincie, finchè si arrivi alla vera perequazione amministrativa.

Noi non pretendiamo per questo di aver raggiunto qui quella piena uguaglianza che solo alle altre leggi future sarà dato di conseguire; finalmente, rispetto alla Toscana, non c'è alcuna seria infrazione ai principii che hanno informata l'economia del progetto di legge.

Quando poi si facessero confronti con Napoli e Sicilia, bisogna tener conto della circostanza che il bilancio del fondo comune di Napoli e Sicilia si salda con un disavanzo.

Io poi sono convinto che tutti quei compartimenti nei quali le spese provinciali sono mantenute distinte, sono anche più aggravati che non quelli i quali hanno potuto formare delle loro imposte provinciali un cumulo.

Io credo, per esempio, che le Romagne, le quali pagano d'imposta provinciale più di cinque milioni, che la Toscana che paga quasi quattro milioni, e così Napoli e Sicilia che pagano circa dieci milioni, io credo, ripeto, che paghino di più relativamente che non i quattro compartimenti delle provincie settentrionali, le quali pagano in complesso sette milioni. Anche aggiungendo le spese facoltative, io credo che il conto torni a vantaggio delle provincie che hanno fatto delle loro sovraimposte provinciali un cumulo ed un riparto proporzionale.

E sotto questo punto di vista io credo poi che la posizione delle antiche provincie non possa non esser favorevole, inquantochè, per effetto dell'articolo 4°, esse hanno chiamato a compartecipare ad una parte delle loro spese provinciali le provincie di Lombardia e di Parma e di Modena, le quali provincie di Parma e di Modena specialmente non hanno neppure intero il corrispettivo di quei servizi pubblici, a cui le spese provinciali rispondono. Quindi anche sotto questo punto di vista io sono ben certo che la disuguaglianza accennata dall'onorevole Saracco non può tornare in danno speciale delle antiche provincie.

Per tutte queste considerazioni, io prego la Camera di voler approvare tal quale la tabella che va unita all'articolo 7.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura è appoggiata. (È appoggiata.)

**ZANARDELLI.** Ritengo che restano riservati gli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Sono naturalmente riservati.

Ora si tratta di deliberare sulla chiusura della discussione complessa dell'articolo 7, ossia del quadro F; dopo esaminata e chiusa cotesta discussione, si pas-

serà naturalmente alla discussione dei singoli emendamenti che vi si riferiscono.

Intanto la chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova, è adottata.)

Si passa ora alla discussione dei vari emendamenti.

Io ho di già accennato come gli emendamenti si riferiscano rispettivamente alle varie colonne costituenti la tabella o quadro F. Io credo quindi che essi vogliono essere discussi e votati riferibilmente a ciascuna colonna, l'una distinta dall'altra. Prenderò dunque le varie colonne, secondo l'ordine nel quale sono stampate, e leggerò gli emendamenti che vi si riferiscono.

Sotto la prima colonna, ossia *Piemonte*, vi ha un emendamento aggiuntivo dell'onorevole deputato Ricci, il quale formerebbe, se è approvato, il numero 6 della colonna, constando il progetto di cinque numeri.

Esso è del tenore seguente:

« Quote di concorso delle provincie e dei comuni nelle spese dei porti di mare. »

Il deputato Ricci ha facoltà di svolgere la sua proposta.

**RICCI VINCENZO.** Una legge del 1852 ha stabilito che nelle spese così ordinarie, come straordinarie dei porti di mare concorrano per due decimi le provincie e per un decimo i comuni.

Ora questa quota riesce gravosissima, e non di rado insopportabile, alle speciali località. I lavori straordinari nei porti, per la loro natura, e quelli di manutenzione ordinaria, spesso importano somme rilevanti: quindi l'onere di questi tre decimi dissesta non solo le amministrazioni municipali, ma esaurisce tutte le loro forze. Per far fronte ad obblighi siffatti, sono costrette a contrar debiti ed impegnare per lunghi anni avvenire tutte le sperabili loro risorse.

Io ne accennerò due soli esempi, nel comune di Bosa in Sardegna, ed in quello di Savona.

Il comune di Bosa, per conseguire i recenti miglioramenti e riparazioni che si stanno compiendo al suo porto, ha dovuto contrarre un prestito di parecchie centinaia di migliaia di lire dalla Cassa dei censi e prestiti, ed un tal debito è sproporzionato affatto ai redditi ed alle risorse di quel paese, sì che ad estinguerlo il comune di Bosa andrà spolpandosi per una lunghissima serie d'anni, e questo unicamente, notate o signori, per poter far fronte ai tre decimi che gli sono spettati senza nessun'altra giusta ragione che le disposizioni della legge del 1852 che preme le antiche provincie.

Eguale mente la città di Savona si trova oggigiorno sopraccaricata di debiti molteplici e ripetuti, ed è obbligata anch'essa d'incontrare soventi un nuovo prestito colla Cassa dei censi e prestiti unicamente per saldare gl'interessi di debiti vecchi.

Questa spesa, ripeto, non gravita che sulle antiche provincie, e non si conosce nè in Toscana, nè nelle provincie pontificie, nè nel Napolitano, nè nella Si-

cilia. In tutte quelle provincie codesta categoria di spese viene sopportata mediante assegnamenti stanziati unicamente nel bilancio dello Stato e senza verun loro concorso.

Ritenuto che nei due ultimi anni furono votate tante opere per cinquanta milioni, ove questa legge vigesse in quelle provincie, esse dovrebbero concorrere per niente meno che per quindici milioni. E ciò basta ad indicare di quale entità sia il carico che non vorrei rimanesse esclusivo a noi soltanto.

La legge di cui lamento l'esistenza è forse unica in Europa nel suo genere. In nessun paese si è preteso di gravare le località per le opere grandiose, di cui abbisognano i porti principali e che servono al commercio ed alle grandi comunicazioni internazionali.

I grandi emporii sono ovunque considerati come di un interesse generalissimo, ed i grandi lavori, di cui abbisognano, sostenuti dalle sole finanze nazionali.

Di fatto, esse sono di loro natura rilevantissime, ed anche le quote parziali riescono superiori alle forze ed ai mezzi locali.

A Marsiglia furono spesi oltre a 100 milioni; ora, come il comune avrebbe potuto concorrervi per tre decimi?

Ritenuto pertanto in linea di fatto che Livorno, Ancona, Palermo, Napoli, Girgenti, Brindisi, e tutte insomma le altre provincie, per nulla concorrono ai lavori dei porti, è urgente cessi quest'ingiustissima differenza di trattamento.

So che verrà prima presentata e poi ritirata una proposta di legge, collo scopo di regolare questa materia in modo più conforme, ma ora, nell'inazione del Ministero, non è giusto che continui una gravezza che disesta le amministrazioni comunali; quindi propongo che, sinchè non abbia vigore una legge generale, sieno sospese, almeno nelle antiche provincie, le quote che per tale oggetto si pagano tra noi, giusta l'aggiunta formolata nella tabella che sta in discussione.

**PRESIDENTE.** Il Ministero e la Commissione accettano quest'emendamento?

**MINGHETTI,** ministro per le finanze. Non accetto.

**SANGUINETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli.

**SANGUINETTI.** Desidererei che il signor ministro avesse la compiacenza di esporre le ragioni per cui non accetta l'emendamento dell'onorevole Ricci. Tale rifiuto non può che fare sul pubblico un senso molto cattivo, e per ciò provare, mi basti fare questo solo paragone. Nelle Romagne è abolita la tassa per lavori idraulici che non hanno un carattere nazionale così spiegato, come l'hanno i lavori idraulici relativi ai porti.

Mentre nella provincia a cui appartiene l'onorevole signor Minghetti queste tasse sono abolite, (*Rumori*) nelle antiche provincie eguali tasse idrauliche le quali hanno un carattere molto più nazionale non si vogliono abolire.

Io non domando altro che un po' di giustizia; io non

propongo e non voterò la soppressione dell'imposta che questa tabella abolisce per le Romagne, poichè ho già detto che io mi pongo sul terreno tracciato dall'onorevole Morandini; ma io dico che se colà abolite le tassa per i lavori idraulici, è più che giusto che questa tassa sia pure abolita nelle antiche provincie, tanto più quando l'onorevole Ricci vi ha mostrato, quanto sia il gravame di quest'imposta.

Ora voi chiamerete questa una legge di perequazione, quando lasciate sussistere tasse della stessa natura in una provincia e le abolite in un'altra?

Io domando: i lavori idraulici di un porto saranno di natura meno governativa di un'arginatura del Po? Io domando: i lavori idraulici di un porto marittimo non hanno un carattere più nazionale che i lavori idraulici i quali si fanno per arginare un fiume?

Dunque io dico che la Commissione sancirebbe una ingiustizia, quando non facesse luogo all'emendamento dell'onorevole Ricci, e le popolazioni avrebbero diritto di dire che in sostanza è solo pel Piemonte che non si vuole la giustizia. (*Rumori*)

**SARACCO.** Non intendo di battere la via segnata dall'onorevole preopinante. Io devo credere, e così crede con me l'onorevole Sanguinetti, che noi siamo qui per fare buona giustizia per tutti.

Vediamo adunque di esaminare assai bene la questione che ci occupa, affinchè sia rimosso qualunque sospetto, che un diverso trattamento possa mai essere apprestato alle diverse provincie del regno.

Comincio dal dichiarare che negherò il mio voto alla proposta dell'onorevole Ricci, se la Commissione a sua volta dichiara di rinunciare alla sua proposta, colla quale intende a sgravare il compartimento delle provincie romane dalle spese che attualmente sopporta per lavori idraulici e porti. Ma se il ministro e la Commissione perdurano nella loro opinione riguardo a questo titolo d'imposta, credo che la Camera debba fare buon viso alla proposta dell'onorevole Ricci.

Il deputato Sanguinetti diceva, poco fa, che non si può stabilire una distinzione tra lavori idraulici occorrenti attorno i fiumi e quelli che occorrono attorno a porti; io vado ancora più in là, ed affermo che le lire 619,000 che stanno a carico delle provincie romane non sono soltanto destinate ad assicurare il servizio dei fiumi e dei torrenti, ma con questa somma si provvede egualmente ai bisogni della navigazione e dei porti.

In prova di ciò mi basterà citare il bilancio per l'anno 1864, perocchè ivi sta scritto che questa somma di 619,000 lire rappresenta una sovrimposta per lavori idraulici, navigazione e porti.

In questa condizione di cose, se voi, o signori, intendete, come credo, ad usare parità di trattamento, e vi disporrete a decidere che l'imposta per i porti deve cessare per la Romagne, mi par chiaro abbastanza che lo stesso trattamento si dovrà necessariamente adottare rispetto alle antiche provincie.

E qui, dacchè ho la parola, rispondo per un fatto

TORNATA DEL 16 MARZO

personale: ciò che poco innanzi ho tralasciato di fare perchè il signor ministro non era presente alla seduta.

L'onorevole ministro delle finanze mi ha voluto mettere in sospetto presso la Camera, quasi che io avessi voluto porre in dubbio la capacità non solo, ma anche l'onestà degli egregi uomini componenti la Commissione governativa.

Io potrei dire al signor ministro che non conosco Commissione governativa, conosco il ministro il quale dovrebbe essere responsabile di ciò che si fa negli uffici suoi: e solamente mi dolgo che oggi non mi posso rivolgere a lui direttamente, perchè egli non ha osato e non oserà mai di prendere la responsabilità dei fatti che si sono compiuti senza il controllo dell'autorità governativa. Ad ogni modo, io debbo dichiarare che niuno ha diritto d'interpretare a questa guisa le mie parole, e giudicando liberamente gli atti, non può venire in pensiero che io abbia inteso a mettere in dubbio la moralità di egregi cittadini.

Ma poichè sono entrato in questo terreno, devo citare un fatto per edificazione della Camera e del paese.

L'onorevole presidente del Consiglio diceva poc'anzi che la Commissione governativa aveva messa molta cura nell'esame delle spese cadenti a carico dei comuni e delle provincie, onde scernere quelle che, essendo di loro natura erariali, dovevano d'ora in poi rimanere soppresse.

Ebbene, io dico e sostengo che questa indagine non potè aver luogo rispetto alle spese provinciali occorrenti nelle antiche provincie. Questo dico e sostengo perchè alcuni giorni addietro essendomi rivolto alla gentilezza del signor ministro perchè mi volesse favorire una nota esatta delle spese obbligatorie alle quali si provvede mediante rimborso dai contribuenti, egli non si trovò in grado di accogliere la mia domanda, avvegnachè negli uffici del Ministero non si era mai compilata una nota esatta delle spese obbligatorie poste a carico delle antiche provincie. Fu solamente dopo molti giorni e dopo molte reiterate domande che il signor ministro nella sua cortesia ordinò che la nota fosse compilata, ed appena allestita mi venne questa immantinenti rimessa.

In questo stato di cose, ed io posso bene affermare che le cose stanno veramente così, io domando in buona fede, se alcuno possa mai dire che, almeno rispetto alle provincie di cui ho parlato, abbia potuto aver luogo quella cernita di cui vi parlava il signor presidente del Consiglio, per far sicura la Camera che in tutte le cose si era adoperata la maggior diligenza e la maggior attenzione; poichè la nota delle spese non si aveva, è impossibile affatto che siasi potuto esaminare, se mai fra queste spese talune vi fossero che si debbano per la loro natura erariale mandare soppresse.

Questo è un fatto che sottometto all'apprezzamento della Camera e del paese.

**MINGHETTI**, ministro per le finanze. Domando la parola.

Risponderò brevissimamente all'onorevole Saracco che la nota da lui richiestami riguarda le spese fatte nei diversi Ministeri per conto delle provincie, il rimborso delle quali, se non in tutto, in parte si fa coi diciotto centesimi, mentre la questione, di cui ora si tratta, riguarda spese tutte diverse, cioè quelle che rimangono a carico delle provincie, e che non possono perciò risultare che dai bilanci provinciali.

Quanto poi alla questione dei porti, ciò che ha detto l'onorevole Saracco è la conferma di ciò che io sosteneva; perchè nelle lire 619,000 a cui egli accenna non si contengono tutte le spese dei porti, parte delle quali rimangono o rimarranno sino alla perequazione amministrativa a carico delle provincie delle Romagne, come rimarranno a carico per avventura di qualche altra provincia.

Quanto all'onorevole Sanguinetti la Camera mi permetterà di non rispondergli; se egli intende di provocarmi, sappia che io conserverò sino alla fine la mia calma e la mia dignità.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Chiederò se sia appoggiato l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Ricci.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

**SINEO.** Lascino parlare!

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha la parola per un fatto personale.

**SANGUINETTI.** Io prego il signor ministro a voler dichiarare che cosa intende di dirmi quando mi dice che io intendo di provocarlo.

Io l'ho provocato, e l'ho provocato nella mia qualità di deputato ad addurre le ragioni per cui non crede giusto l'emendamento Ricci.

Nell'aver fatto questo non credo d'aver deviato niente affatto da quei riguardi che m'impone la qualità che tengo in questa Camera. Egli stimò di non rispondermi: sia pure, non sa che rispondere. Io però ho il diritto di dire e di proclamare che il rifiuto dell'emendamento Ricci è un'ingiustizia enorme, sulla quale chiedo il giudizio della coscienza pubblica. (*Movimenti in senso diverso.*)

**DEPRETIS.** Se la Camera me lo permette, farò brevissime osservazioni per chiarire il punto di discussione e la controversia sulla quale è chiamata a votare.

La Commissione governativa e la Commissione parlamentare non hanno creduto di sciogliere la questione complessa della perequazione: ma hanno invece creduto di limitarsi alla perequazione finanziaria propriamente detta. Hanno fatto male; ma questo è il sistema adottato e concretato nel progetto di legge in discussione.

Esagerando le difficoltà che avrebbero incontrato nella perequazione amministrativa, i commissari che hanno preparato questo schema hanno detto: l'opera cominciata con questo progetto di legge sarà finita

quando sarà in discussione e verrà votata la legge comunale e provinciale. Questo fu il concetto che ha diretto i lavori sia della Commissione governativa, sia della Commissione parlamentare.

Io credo che questo sia stato un sistema erroneo, ma dal momento in cui la Commissione parlamentare aveva creduto d'insistere, doveva conservare al sistema adottato il suo carattere ed i suoi limiti, e non doveva venire, anche per piccola parte, a complicarlo colla perequazione amministrativa.

Ora, che cosa ha fatto la Commissione parlamentare? In piccola parte, è vero, ma pure ha creduto di doversi occupare anche della perequazione amministrativa, ha creduto che alcune spese attualmente a carico delle provincie potessero invece essere addossate allo Stato. Essa venne a questa determinazione, perchè, indagando il carattere di simili spese, le parve che meglio si potessero classificare fra quelle che stanno a carico dello Stato. Ma, signori, con questa determinazione la Commissione parlamentare è uscita dal suo compito. Infatti quale era il suo compito? Era questo: determinare la rendita tassabile, determinare l'aliquota d'imposta che i contribuenti dovevano sopportare egualmente in tutto lo Stato in relazione a questa rendita tassabile.

Ora, se la Commissione si fosse attenuta alle imposte che in fatto si versavano nelle casse dello Stato, l'operazione sarebbe stata semplice e in questa parte regolare: ma dal momento che la Commissione è uscita da questo sistema e si è occupata anche di spese provinciali e ne ha sollevato alcune provincie, allora io dico: il sistema è falsato, poichè i risultati che noi abbiamo davanti e che dobbiamo desumere dalla rendita tassabile e dall'aliquota d'imposta non sono più i risultati veri; e quando voi dite che l'aliquota assegnata ai contribuenti della Toscana in relazione della rendita tassabile è in proporzione dell'aliquota assegnata a tutti i compartimenti del regno, voi non dite il vero, poichè i contribuenti della Toscana hanno avuto uno sgravio di spese provinciali, cui si provvedeva con una imposta sulla proprietà fondiaria, imposta che cessa a danno della eguaglianza nell'aliquota che pure volete stabilire colla legge.

Da ciò ne viene la conseguenza, o signori, che alterata e violata la base che è il fondamento della perequazione finanziaria, per una parte dello Stato, per essere giusti bisogna aprire il campo ad altri sgravi, ad altre domande simili; per conseguenza trovo che la Camera non può respingere la proposta dell'onorevole Ricci, la quale non viene a far altro che a proporre per le antiche provincie, e più propriamente per la Liguria e la Sardegna, un provvedimento affatto identico a quello che la Commissione ha già creduto di adottare per altre provincie, e più specialmente per la Toscana.

Quindi io pongo la quistione in questi termini: o la Commissione della Camera ed il Ministero credono di rimanere rigorosamente nei limiti naturali di questo progetto di legge, e quindi credono di deppennare dal

prospetto le spese provinciali delle quali andrebbe sollevata la Toscana, e sta bene; ma se, come pare, la Commissione ed il Ministero intendono mantenere intatta la tabella che sancisce questi sgravi per altre provincie, allora io credo non solo ragionevole, ma di rigorosa giustizia, che la proposta Ricci sia accolta dalla Camera e sanzionata dal suo voto.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Ricci sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

**CASTAGNOLA.** Domando la parola per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CASTAGNOLA.** Ora che la Camera ha rigettato l'emendamento proposto dal deputato Ricci, mi permetto di rammentare come l'onorevole Depretis, allorchè reggeva il Ministero dei lavori pubblici, presentò un progetto di legge, mediante il quale si sarebbe tolto questo sconcio gravissimo, per cui, mentre le spese dei porti di Genova, di Savona e di Cagliari sono a carico per una quota delle rispettive provincie e municipi, invece quelle dei porti di Ancona, di Palermo, di Napoli e di Livorno vanno a carico esclusivo dello Stato.

Ben vede la Camera, e non sarebbe mestieri di spendere molte parole per dimostrarlo, ove facesse d'uopo, che tutti questi porti devono essere trattati egualmente, o devono tutti essere per una quota a carico dei rispettivi municipi e provincie, oppure andare ad esclusivo peso dello Stato.

Però quel progetto di legge non essendo stato, sgraziatamente, portato in discussione, ed anzi essendo stato ritirato, io mi rivolgo ai ministri presenti, non vedendo al banco ministeriale quello dei lavori pubblici, e li pregherei a volerlo ripresentare onde far sì che cessi questa disparità di trattamento.

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Ciò che osservò l'onorevole Castagnola è giusto, ed ha preoccupato molte volte il Ministero, ed il ministro dei lavori pubblici ha già in pronto un progetto di legge a questo riguardo, il quale verrà presentato fra breve.

**PRESIDENTE.** Alla colonna seconda del quadro *F*, *Lombardia*, si sono presentati due emendamenti, essi pure aggiuntivi.

Uno è il seguente, che è dell'onorevole Zanardelli:

« 4° Tassa pei tagli dei boschi portata dal decreto 28 settembre 1811. »

L'onorevole Zanardelli ha la parola per isviluppare la sua proposta.

**ZANARDELLI.** A dir vero dopo le parole testè pronunciate dall'onorevole relatore della Commissione in forza delle quali si è certi che si avrà contrario il voto della Commissione medesima in quanto che egli ha dichiarato di respingere tutti gli emendamenti noti ed ignoti (*Ilarità*), e di volersi mantenere fermo inflessibilmente alla propria tabella; dopo l'infelice esperimento di precedenti emende proposte, si dovrebbe esser molto esitanti

TORNATA DEL 16 MARZO

a sostenere eziandio gli altri emendamenti che vennero presentati.

Nondimeno io credo che quelle parole pronunciate dall'onorevole mio amico il relatore della Commissione siano state piuttosto una frase iperbolica per dimostrare la necessità che vi è di andare molto a rilento nell'ammissione di simili aggiunte alle imposte da compenetrare in quella in discussione, che non una assoluta eccezione pregiudiziale *a priori* per la quale si debbano respingere anche quelli degli emendamenti che siano suffragati dalla più chiara ed ineluttabile ragione.

Ora io credo che di tale natura sia appunto l'emendamento da me presentato. Quando infatti vidi nella tabella che ci sta sotto gli occhi enumerate tutte le imposte speciali, le quali devono essere surrogate da questa imposta generale, io mi meravigliai che non vi fosse compresa anche quella che gravita in Lombardia sopra il taglio dei boschi nella misura dell'otto per cento.

Quest'imposta è stata introdotta da un decreto italico del 28 settembre 1811, decreto che la stabiliva in compenso delle spese di amministrazione forestale.

Si venne in seguito a reclamare in Lombardia contro questo strano balzello fino dai primi tempi in cui venne introdotto il Governo austriaco, e dietro queste ripetute istanze, le quali dimostravano l'assurdità di una tale tassa, che cosa si fece? Nel 1837 venne una notificazione governativa in data del 1° settembre, colla quale letteralmente dicevasi, che « *S. M. I. R.* si era CLEMENTISSIMAMENTE DEGNATA di ridurla all'otto per cento, » e quell'otto per cento è quello appunto che esiste tuttora.

Mi meravigliai che siffatta imposta non fosse compresa fra quelle che vengono assorbite nell'attuale, e mi meravigliai tanto più perchè mi pareva che dovesse esserlo a ben maggior ragione che parecchie altre di cui si è ragionato finora. Questa omissione la tenni, del resto, e la tengo una semplice dimenticanza. Infatti la Commissione governativa, come trovo a pagina 84 del volume dei suoi Atti che venne distribuito, aveva opinato appunto per l'abrogazione. Ivi si legge: « Il cavaliere Possenti accennando al prospetto compilato per cura del cavaliere Rabbini, dimostrante le diverse imposte che sotto vari nomi si pagano allo Stato sui terreni e sui fabbricati, osserva doversi comprendere, riguardo alle provincie modenesi, la tassa sul bestiame e quella sulle risaje, e riguardo alle provincie lombarde la tassa boschiva. »

« In riscontro (così segue il verbale) a questa osservazione del cavaliere Possenti, il signor presidente ed i signori De Blasiis e Rabbini danno diverse spiegazioni, avvertendo che dopo l'attuazione della nuova legge di perequazione dovendosi ridurre ad una sola l'imposta fondiaria che sotto diversi titoli si paga allo Stato, è naturale che debbano cessare le imposte accennate dal signor Possenti. »

Ora, in seguito a ciò le imposte sulle risaje e sul be-

stame delle provincie modenesi vennero di fatti abolite coll'articolo 37 della legge sulla ricchezza mobile, dacchè le medesime si consideravano piuttosto e dovevano considerarsi avere il carattere d'imposta personale, anzichè d'imposta prediale, restando rimessa invece l'abolizione dell'imposta boschiva alla presente circostanza.

Adunque dopo queste parole della Commissione, mi è di conforto il pensare, che se io non avrò la fortuna di poter persuadere la Camera, avrà ben più autorevoli e valenti sostenitori il mio emendamento e gli avrà sul banco del Ministero e su quello della Commissione medesima; sul banco del Ministero avrà il signor commissario regio, il quale potrà così in questa occasione smentire, più efficacemente che colle parole col fatto, l'accusa che gli si è mossa, che, cioè, il signor Rabbini, commissario regio, sostenga opinioni diverse da quelle del signor Rabbini, membro della Commissione (*Ilarità*); sul banco della Commissione dovrei avere a cooperatore l'onorevole De Blasiis, che mi rincresce di non veder presente, e che così recisamente dichiaratosi in tale proposito, non vorrebbe certo, chè non è suo costume, disertare le proprie opinioni.

Del resto, entrando nel merito della questione ed esaminando la natura dell'imposta, io accetto completamente per la mia tesi la teoria espressa ieri dall'onorevole mio amico il deputato Saracco e ripetuta oggi dall'onorevole Depretis.

Se si trattasse di un'imposta alla cui abolizione si potesse provvedere in occasione della legge sulla perequazione amministrativa, io rimetterei a quell'occasione il discutere codesta questione; se si trattasse di un'imposta, la quale non avesse un carattere generale, un carattere relativo ai servizi prestati indubbiamente dallo Stato e che non sono in nessun luogo a carico delle provincie, io non pronuncierei alcuna parola; se finalmente quest'imposta non avesse il più evidente carattere d'imposta fondiaria, anche in questo caso io tacerei. Io ammetto adunque, come testè diceva, la definizione data dall'onorevole Saracco, quanto alle imposte che debbono essere in quest'occasione abolite, poichè egli diceva ieri, come leggo nel rendiconto ora distribuito:

« Poichè questa legge mira sostanzialmente a determinare quale sarà nell'avvenire l'imposta dovuta allo Stato dalla proprietà fondiaria, ho sempre creduto e credo tuttavia che si dovessero soltanto sopprimere quei titoli d'imposta, *i quali attualmente colpiscono le proprietà immobiliari, e profittando direttamente all'erario nazionale, sono diretti ad assicurare il pubblico servizio.* »

Ciò posto, l'indole prediale, la natura d'imposta diretta, reale, fondiaria di questa tassa è indiscutibile; essa si paga in occasione del taglio di bosco, il quale è l'unica maniera con cui si può avere il prodotto del fondo, e si paga direttamente dal proprietario, si paga da lui come tale, e per la sola sua qualità di proprietario del fondo, e non si paga per un fatto fortuito, volontario, non necessario almeno, che la renda gravi-

tante sul fondo soltanto in guisa indiretta, come il fatto della esportazione nel prodotto degli olii o simili.

D'altronde non si può in verun modo negare che essa viene pagata per un servizio il quale in nessun compartimento d'Italia appartiene alle provincie, ma appartiene dappertutto allo Stato, cioè l'amministrazione forestale. Imperocchè è lo Stato che in ogni compartimento del regno sostiene queste spese dell'amministrazione forestale mediante propri impiegati, senza che per ciò in nessuno di essi si paghi in proposito un corrispettivo speciale.

Questa imposta figura nel bilancio attivo ed è preventivata in lire 60,000. Chè, se essa quindi poco frutta allo Stato, è all'incontro onerosissima pei proprietari. Infatti si tratta nientemeno che dell'8 per cento della rendita effettiva del fondo; 8 per cento aggiunto per tal modo alla prediale di molti proprietari di boschi. E notisi che per colmo di sventura avviene che essa cada precisamente, in Lombardia, su quella parte di fondi che sono i più enormemente colpiti dalla imposta fondiaria.

Io non voglio qui anticipare con una inopportuna digressione quanto dovrò dire in merito di questa condizione delle provincie montuose della Lombardia, e principalmente dei boschi; quando, discutendosi l'articolo 2 del progetto di legge, si parlerà dei subpartiti, vi dimostrerò come in tutta la zona montuosa della Lombardia si verifichi che i boschi sono assolutamente passivi; e ve lo dimostrerò non con parole mie, ma con parole di una Commissione nominata dal Ministero della marina e composta di onorevoli membri non appartenenti tutti nemmeno alle provincie lombarde, come gli egregi ingegneri Axerio e Biglia, i quali hanno fatto il calcolo che nei boschi della zona montuosa della Lombardia le imposte sono assai superiori alla rendita reale. Questa Commissione, lamentando perciò appunto anche questa imposta dell'8 per cento, osserva, nel suo rapporto, che essa viene a gravitare di due a tre lire su ogni tonnellata di carbone.

Se questi boschi sono dunque così strabocchevolmente gravati dall'imposta principale, io non vedo come un'imposta esclusiva per essi, una seconda imposta prediale, giacchè non le si può attribuire altra natura, un'imposta privilegiata sui medesimi; io non vedo, diceva, come una tale imposta non possa e non debba essere abolita nell'occasione appunto in cui tutte queste imposte speciali si hanno a fondere nell'imposta fondiaria generale.

Riassumendomi adunque concludo: non vi ha dubbio sull'indole veramente fondiaria di questa imposta, non cade dubbio sulla sua natura generale e non provinciale; non c'è dubbio che imposte analoghe si sono fatte o si fanno cessare; quest'imposta, aggiungo, dà poco allo Stato, mentre è esorbitante per i proprietari che sono da essa colpiti. Io credo quindi che debba essere necessaria conseguenza di tutto ciò che voi secondiate del vostro voto il voto unanime

della Commissione governativa e che quindi facciate opera di giustizia togliendo la più irrazionale delle ineguaglianze, ed una ineguaglianza la quale cade a carico di quelle contrade montuose di Lombardia che hanno maggiori titoli alle vostre riparatrici disposizioni.

**PRESIDENTE.** Il Ministero e la Commissione accettano?

**MINGHETTI,** *ministro per le finanze.* Io non l'accetto.

**RABBINI,** *commissario regio.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il commissario regio ha la parola.

**RABBINI,** *commissario regio.* Io cercherò di fare ogni sforzo per non intrattenere troppo lungamente la Camera su questo già troppo prolungato argomento della soppressione o dell'aggiunta dei diversi titoli d'imposta dall'uno all'altro compartimento.

Io mi studierò di esporre brevissimamente il concetto che si è fatto la Commissione governativa, e quindi anche quella della Camera sopra questi diversi titoli d'imposta.

Io sono stato attento ed ho prestata tutta l'attenzione possibile alla discussione che sorse dall'aver veduto le tabelle indicative di questi titoli d'imposta, e ne ottenni questa convinzione, che, cioè, se noi seguitissimo a discutere per ogni titolo d'imposta se debba o non essere sgravato o caricato uno od un altro compartimento, credo che non si finirebbe in tre mesi la discussione di questa legge.

Permettetemi, signori, che io vi esponga l'idea principale da cui noi tutti siamo partiti. La Commissione governativa avea per iscopo di congruare, o meglio di perequare le basi dell'imposta fondiaria; essa adunque doveva cercar modo di determinare la rendita reale di tutti i beni fondi esistenti nel regno, divisa fra i principali compartimenti onde esso si compone (idea questa enunciata chiaramente poco fa anche dall'onorevole deputato Depretis) la quale rendita doveva servire di base allo stanziamento ed al riparto dell'imposta fondiaria.

Stabilito il principio di massima di una vera perequazione, un'altra idea fondamentale ne scaturiva, ed era quella di abolire tutti i diversi titoli d'imposta afferenti a ciascun compartimento, titoli che, come risulta dal primo progetto De Blasiis-Rabbini, erano nientemeno di venti, e di sostituire ad essi un unico contingente generale d'imposta principale diviso fra i diversi compartimenti catastali, secondo la rispettiva loro rendita, e questa idea principale di massima fu adottata dalla Commissione governativa, e ad essa si attenue in tutto il corso dei lunghi suoi lavori. Come membro della Commissione, io credo di non contraddirmi; come ha accennato l'onorevole Zanardelli, come anzi risulterà da ciò che esporrò alla Camera, ciò che ora sostengo è in perfetta armonia con tutti i precedenti miei lavori presso la Commissione governativa.

La Commissione però, quantunque occupata di questo importante concetto di unificazione, non intrala-

TORNATA DEL 16 MARZO

sciò di accertare questi titoli d'imposte diverse tanto per la loro qualità e denominazione, quanto per la loro entità rispettiva; senonchè, o signori, dopo aver assistito a tutti i lavori della Commissione, ed ora, dopo le discussioni della Camera, io ottenni la convinzione che sarebbe pretendere l'impossibile se si volesse che o la Commissione governativa o la stessa Commissione parlamentare avessero voluto stabilire in modo assoluto ed incontrovertibile sotto tutti i rispetti tutti i diversi titoli d'imposta ed il relativo loro ammontare: come sarebbe volere l'impossibile qualora si pretendesse che non vi possa essere in un lavoro così complicato e di difficile accertamento seguita qualche dimenticanza o qualche leggera aggiunta in ciò che riguarda alcuni titoli d'imposta secondari.

Laonde si può ammettere che sia seguito un qualche errore, come, per cagion d'esempio, di alcune spese comunali che non si sa bene se alle volte non siano provinciali; può darsi benissimo che s'incontrino talune spese, le quali non si sappia di certo se esse sieno veramente tali, ovvero se non appartengano all'erario nazionale; ma io pregherei la Camera a volersi fermare sull'idea e sullo scopo principale di questa legge puramente d'imposta, la quale mirava a niente altro, fuorchè ad annullare tutto ciò che avesse relazione cogli antichi titoli d'imposta fondiaria ed a sostituire a tutti quei vari titoli e denominazioni un nuovo ed unico titolo d'imposta fondiaria principale nella complessiva somma che sarebbe stata determinata e come fu proposta in lire 110 milioni, divisi in contingenti parziali a seconda dei diversi enti catastali in cui trovansi diviso il nuovo regno d'Italia.

Ma, supposto anche che sia veramente seguita qualche dimenticanza o qualche aggiunta in qualche compartimento, quali ne sarebbero gli effetti di danno e di vantaggio che ne deriverebbero? Assolutamente nessuno, imperocchè tanto il contingente dei 110 milioni, quanto i nuovi contingenti compartimentali furono determinati esclusivamente sulle basi della nuova rendita stabilita e delle successive transazioni indipendentemente affatto dagli attuali contingenti d'imposta, i quali per nulla influirono sulle basi della legge generale del conguaglio.

Ma nel procedere nelle sue indagini e nei suoi lavori, la Commissione governativa vide che sorgevano due difficoltà grandissime e che consistevano in ciò che riguarda le spese di riscossione e le spese provinciali propriamente dette, le quali erano in modo veramente straordinario ripartite fra i diversi compartimenti del regno: a questo stato di cose la Commissione dovette trovar un modo di transazione tanto per superare le difficoltà che si presentavano finchè venga approvata la legge sulla riscossione e quella riguardo all'amministrazione provinciale e comunale, nella persuasione che queste due leggi fondamentali potessero essere attuate entro il corrente anno al più tardi. Accennato lo scopo ed agli effetti dei diversi titoli d'im-

posta rispetto al concetto generale della legge che si sta discutendo, ed alle transazioni proposte dalla Commissione governativa riguardo alle due difficoltà principali incontrate per le spese di riscossione e per quelle provinciali propriamente dette, permettetemi, o signori, che vi accenni, secondo il mio debole parere, quale sia la sede ove si potranno poi discutere i tre argomenti sovra accennati.

Riguardo ai dubbi ed alle incertezze che possono insorgere sui diversi titoli d'imposta e sulla rispettiva loro consistenza, parmi che la sede vera di tale discussione stia nella legge del bilancio, nella quale si potrà introdurre quelle modificazioni che fossero necessarie in relazione ai dubbi che insorgessero su questi titoli d'imposta.

Riguardo alle questioni che hanno tratto alle spese provinciali e comunali, siccome la legge comunale e provinciale sarà discussa ed attivata nel corrente anno, pare si possano accettare le proposte del progetto di legge in via di transazione, salvo a discutere profondamente in quella legge provinciale tutto ciò che possa interessare le spese provinciali e comunali.

Riguardo alle spese di riscossione pare si possa pure, in via transitoria, accettare come mezzo di attivazione della presente legge le proposte del Ministero, salvo a discuterne le relative questioni allorchè sarà messo ad esame il progetto di legge su tale argomento. Le quali cose tutte pare si possano accettare senza che ne venga pregiudizio alcuno nè alle provincie, nè ai comuni in particolare.

**BALLANTI.** E le tre idee? Non si capisce più nulla.

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**RABBINI, commissario regio.** Ho esposto quale fu il concetto principale della Commissione governativa riguardo alla legge di conguaglio che si sta discutendo, ed alle parti e questioni principali che si sono sollevate riguardo alla medesima. E a questo riguardo può darsi benissimo che per difetto d'abitudine a parlare, io non sia riuscito a farvi capire, tanto più che mio intendimento non era già di fare un lungo discorso, ma solo di richiamare la vostra attenzione sugli oggetti principali relativi alla legge medesima.

Nè io mi farò a ripetere ciò che ho avuto l'onore di esporvi a questo proposito: però, se la Camera me lo permette, io cercherò di riassumere in poche parole il concetto principale dei tre ordini d'idee sui quali ho avuto l'onore di chiamare la vostra attenzione. Essi sono i seguenti:

Riguardo ai diversi titoli d'imposta, qualunque ne sia la natura e l'entità, pare a me che qui non sia il caso di discuterli particolarmente, poichè questo deve farsi nella discussione del bilancio.

Riguardo a tutto ciò che abbia tratto alle spese provinciali e comunali, pare a me che non possano essere discusse salvo che allorchè si discuterà la legge provinciale e comunale; non potendosi nel corso di questa legge di conguaglio tener conto delle varie e molteplici materie che a tale argomento si riferiscono,



accettando intanto la disposizione transitoria quale venne proposta nel progetto di legge.

Finalmente per ciò che riguarda la riscossione delle imposte, pare a me che la relativa discussione debba aver luogo allorchè sarà presentato il relativo progetto di legge, adottando come misura di transazione la proposta che trovasi inscritta nell'attuale progetto di legge.

**BROGLIO.** Prego la Camera di lasciarmi mettere in evidenza il punto in questione, quello che si tratta di decidere col voto.

L'onorevole Zanardelli ha detto che vi ha in Lombardia per i boschi una legge d'imposta evidentemente prediale, la quale fu riconosciuta dalla Commissione governativa che doveva sparire una volta messa l'imposta generale perequatrice, e doveva sparire unitamente a due altre tasse di simile natura che vigevano nel Modenese, voglio dire l'imposta sul bestiame e quella sulle risaie.

Sin qui dunque non ci fu dissenso, ci fu accordo perfetto; quelle due sparirono difatti; questa invece fu mantenuta, unicamente, crederei, per mera dimenticanza.

L'onorevole commissario regio risponde: io riconosco che tutte coteste imposte, le quali farebbero, per così dire, concorrenza, sarebbero un vero *bis in idem* coll'imposta unica perequatrice, devono cessare; soltanto pregherei la Camera di non entrare in cotesto labirinto di questioni, d'imposte provinciali, d'imposte comunali, di esazione e riscossione, poichè si aprirebbe adito ad una discussione interminabile, la cui sede naturale non è qui, ma bensì nella trattazione della legge provinciale comunale e nella trattazione dei bilanci.

Ora io voglio ammettere ch'egli abbia ragione sopra questo punto; sarà vero che tutte le volte che si tratta d'imposte sulla cui natura ci può essere controversia, se cioè siano esse comunali, o provinciali, od erariali, la sede naturale di tale discussione sia nella trattazione della legge comunale e provinciale, o in quella dei bilanci; ma qui non si tratta d'imposta che cada in codeste categorie; qui non c'è ombra di dubbio che sia provinciale e comunale; qui non si tratta di spese di riscossione; il punto in questione è semplicemente, se un'imposta speciale che gravita sul fondo, che è dunque un'imposta precisamente prediale, e che è poi anche incontestabilmente erariale, se un'imposta la quale, per dichiarazione della Commissione governativa, e per confessione qui ripetuta in termini espressi dal commissario regio, doveva sparire, se, dico, una tale imposta si voglia invece mantenere.

Io non so dunque vedere nel discorso dell'onorevole commissario regio pure un'ombra di ragione contro la proposta dell'onorevole Zanardelli, che io spero sia per essere accolta dalla Camera.

**RABBINI, commissario regio.** Io domando perdono alla Camera, ma credo di non avere detto esplicitamente che l'imposta cui accennava l'onorevole Zanar-

delli dovesse sparire. Anzi devo soggiungere, che quando si analizzassero tutte le minute particolarità dei lavori della Commissione governativa, io ho la certezza che si troverebbe che giustizia fu fatta per quelle provincie, come fu fatta per tutte le altre.

**ALLIEVI, relatore.** Io prego la Camera di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Zanardelli.

Prima di tutto l'imposta boschiva che c'è in Lombardia non gravita che sui boschi appartenenti ai comuni e ai pubblici stabilimenti...

**ZANARDELLI.** Tanto più.

**ALLIEVI, relatore...** non gravita sui proprietari.

Vede quindi la Camera che questa è un'imposizione di sua natura affatto speciale; ma se anche non fosse tale differenza notevole tra questa imposta e la generale imposta prediale, occorre un altro riflesso. Noi qui tocchiamo ad imposte speciali, le quali, avendo una qualche analogia e relazione coll'imposta prediale, pur non si possono in alcun modo confondere con essa. Non bisogna dimenticare che quando si discuteva se un dato articolo di spese, se un dato centesimo o due centesimi dovessero entrare o non entrare nel computo dell'imposta erariale, noi eravamo sempre nel medesimo genere d'imposta, era sempre una stessa sorgente di ricchezza che contribuiva, era sempre la generalità dei fondi da cui scaturiva l'imposta.

Qui si tratta di un'imposta speciale la quale, in quanto pesa sopra una provincia e non sopra un'altra, dovrà necessariamente in seguito essere riesaminata allorchè si tratterà del lavoro nostro ulteriore di parificazione.

Ma bisogna considerare che vi sono altre molte divergenze analoghe a questa; la legislazione sulle miniere ne è un esempio, un altro ce lo dà l'imposta sugli zolfi che l'onorevole deputato Crispi vuole pure tolta e che ha pur essa una qualche relazione colla ricchezza e produzione del suolo, sebbene non possa in alcun modo confondersi colla natura speciale della imposta fondiaria. Se vi sono disuguaglianze, verrà il giorno in cui saranno esaminate e spariranno; è però assolutamente impossibile che oggi noi entriamo a distruggere le imposte speciali, le imposte che per ciò stesso non hanno il carattere di vera imposta prediale.

Prego quindi la Camera di non accettare l'emendamento dell'onorevole Zanardelli.

Ripeto, se disuguaglianze vi hanno, è pur anche assolutamente impossibile che ci mettiamo in questa legge a correggerle tutte. Il compito che assumeremmo sarebbe sconfinato, nè avremmo gli studi e gli elementi necessari a compierlo: credendo forse di far giustizia, ci esporremo al pericolo di ingiustizie maggiori. È questa una via, lo ripeto, nella quale non possiamo avanzarci senza grave imprudenza.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**CRISPI.** Domando la parola contro la chiusura.

---

TORNATA DEL 16 MARZO

---

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CRISPI.** La questione è della massima importanza. Vedo che tre oratori appartenenti al medesimo compartimento non sono d'accordo fra loro.

La soluzione della controversia sollevata può portare un cambiamento di sistema per cui dovrebbero scomparire parecchie categorie d'imposte; è bene che la Camera discuta profondamente la questione, perchè dalla decisione di questa dipendono le altre: cioè se in altri compartimenti catastali questi tali disagi che si chiedevano dal Piemonte e dalla Lombardia e forse da altri, debbano o no essere consentiti.

Quindi pregherei la Camera a voler rimandare alla prossima seduta la deliberazione su questa questione onde noi maturamente possiamo deliberare.

**PRESIDENTE.** Chi intende si chiuda la discussione, sorga.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Anzitutto interrogo ora la Camera se sia appoggiato l'emendamento Zanardelli.

(È appoggiato.)

Chi l'approva, sorga.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge sul conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria.